SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 272

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 novembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 2006.

Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390 . . . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo febbraio-marzo 2006, nel territorio della regione Basilicata. Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 31 ottobre 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva MCPA, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva MCPA nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 . . . . Pag. 7

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato «Acaricida spray», registrato al n. 12615 . . . . Pag. 9

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Anticrittogamico spray orto», registrato al n. 12614 . . . . Pag. 12

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bolina Combi», registrato al n. 13597 . . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 7 novembre 2006.

Annullamento parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento di cento società cooperative Pag. 16

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 25 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa sociale La Pianta società cooperativa sociale a responsabilità limitata - cooperativa sociale», in liquidazione, in Genova, e nomina del commissario liquidatore . . . . Pag. 16

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali

DECRETO 21 giugno 2006.

Disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero . . . . . . Pag. 17

DECRETO 1º luglio 2006.

Trasferimento agli armatori degli oneri blue box . Pag. 18

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 22 settembre 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato nazionale per la certificazione . . . . Pag. 19

DECRETO 17 ottobre 2006.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di specie agrarie . . . . Pag. 20

DECRETO 9 novembre 2006.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di specie agrarie . . . . Pag. 21

DECRETO 9 novembre 2006.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di talune varietà di specie agrarie . . . . Pag. 22

DECRETO 10 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta . . . . Pag. 22

DECRETO 10 novembre 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 . . . . Pag. 26

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 2 ottobre 2006.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Rettifica al decreto del 26 aprile 2006, riguardante l'approvazione delle proposte della Commissione FIRB di progetti di cooperazione scientifica, relativi ad accordi internazionali (seduta del 15 dicembre 2005) . . . . Pag. 28

DECRETO 2 novembre 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 13.129.302,50 . . . . Pag. 29

DECRETO 14 novembre 2006.

Riapertura dei termini per la presentazione della documentazione, di cui al punto 10 dell'Avviso del 22 settembre 2006, recante: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di competenza tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali» . . . . . Pag. 32

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Prolastina» (antitripsina di origine umana), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 33

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sutent» (sunitinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 107/06) . . . . Pag. 34

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kiovig» (immunoglobuline umane), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 109/06) . . . . Pag. 36

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nexavar» (sorafenib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 106/2006) . . . . Pag. 38

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Riclassificazione del medicinale «Fluad» (vaccino influenzale), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 . . . . Pag. 39

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2006.

Disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (Provvedimento n. 2472) . . . . Pag. 40

Istituto nazionale di alta matematica «Francesco Severi» di Roma

DECRETO 31 ottobre 2006.

Disposizioni per le elezioni di primo grado del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica con procedure telematiche . . . . Pag. 48

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERAZIONE 14 novembre 2006.

Modifica per le azioni ordinarie emesse da «Edison S.p.a.» della percentuale, prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15623). Pag. 48

Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali

DELIBERAZIONE 8 novembre 2006.

Comunicato relativo alla deliberazione 13 settembre 2006, recante: «Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL trasporti, FAISA-CISAL nonché, la R.S.U. aziendale in data 21 maggio 2004, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dall'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo (pos. 19837). (Deliberazione n. 06/490)». (Deliberazione n. 06/615) . . . . Pag. 49

Università telematica delle scienze umane

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006.

Approvazione dello statuto . . . . Pag. 50

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario . . . . Pag. 56

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi . . . . Pag. 56

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli «Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia», in Roma . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia «Corpus Domini», in Belpasso . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia della «Divina Misericordia», in Misterbianco. Pag. 58

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Confraternita dei «Disciplinanti di S. Giovanni sotto il titolo del SS. Crocifisso e San Rocco», in Genova-Sestri Ponente. Pag. 58

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Sebastiano, in Cuneo . . . . Pag. 58

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Facoltà teologica pugliese, in Bari . . . . Pag. 58

Ministero dello sviluppo economico: Nomina del commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi (SSEA), in Reggio Calabria . . . . Pag. 58

Agenzia italiana del farmaco:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genticol» . . . . Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prenacid» . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepifar» . . . . Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Calao». Pag. 60

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isigrip zonale Split» . . . . Pag. 61

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvirus F». Pag. 61

Istituto nazionale di statistica: Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). . . . . Pag. 61

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari.». Pag. 62

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari.» . . . Pag. 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 14 novembre 2006.

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135553).

DECRETO 14 novembre 2006.

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135554).

DECRETO 14 novembre 2006.

Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti di ricerca (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 135555).

06A10424

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 agosto 2006.

Fondo di intervento integrativo tra le regioni e le province autonome, per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio per l'anno 2005, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n, 390, art. 16, comma 4, che istituisce il Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore, così come modificata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 147;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 89, che consente la destinazione di tale Fondo anche alla erogazione di borse di studio previste dall'art. 8 della richiamata legge 2 dicembre 1991, n. 390;

Viste le disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 26 luglio 2001 ed, in particolare, l'art. 16 nel quale vengono indicati i criteri di riparto del Fondo;

Visto il parere del Consiglio di Stato reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005, che esclude la possibilità per l'amministrazione di modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001;

Visto lo stanziamento del capitolo «Fondo di intervento integrativo da ripartire tra le regioni per la concessione dei prestiti d'onore e l'erogazione di borse di studio» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'esercizio finanziario 2005, pari a € 147.092.000,00;

Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome formulato nella adunanza del 16 marzo 2006;

Visti i dati trasmessi dalle regioni e province autonome ed elaborati, ai sensi del citato art. 16, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

Decreta:

Art. 1.

La destinazione del Fondo

1. I trasferimenti sul Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio, di seguito denominato Fondo, sono destinati dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio di cui all'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, sino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei al loro conseguimento secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 «Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390».

2. Nella concessione delle borse di studio le regioni e le province autonome utilizzano prioritariamente le risorse proprie e quelle derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio e successivamente quelle del Fondo di cui al presente decreto.

3. Le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei, sono destinate dalle regioni e dalle province autonome alla concessione di borse di studio e di prestiti d'onore nell'anno accademico successivo.

Art. 2.

Il riparto del Fondo per l'anno 2005

1. Con riferimento ai criteri di cui all'art. 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 ed ai dati trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, elaborati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Fondo per l'anno 2005 è ripartito sulla base della tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Le somme trasferite alle regioni ed alle province autonome sono iscritte in uno specifico capitolo in entrata ed in uscita del bilancio regionale e provinciale e sono utilizzate nell'anno accademico 2005/2006.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 agosto 2006

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MUSSI

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 11, foglio n. 344

ALLEGATO

Il riparto del Fondo Integrativo per l'anno 2005

Regioni e province autonome	Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8	Riparto Fondo integrativo anno 2004	Calcolo 80% riparto 2004 (art. 16, comma 8 d.P.C.M. 9.4.2001)	Differenza con riparto teorico	Importo da detrarre		Incide nza %		Riparto finale ai sensi dell'art. 16, comma 8
	a	b	c	d	e	f	g	h	l
			80% b	a - c					l - h
ABRUZZO	€ 5.049.694,30	€ 2.481.319,33	€ 1.965.055,46	€ 3.064.638,84		€ 5.049.694,30	5,94	€ 73.630,58	€ 4.976.063,72
BASILICATA	€ 992.566,15	€ 1.571.160,93	€ 1.256.928,74	-€ 264.362,59	€ 264.362,59			€ -	€ 1.256.928,74
CALABRIA	€ 6.077.942,72	€ 8.723.264,27	€ 6.978.611,41	-€ 900.668,69	€ 900.668,69			€ -	€ 6.978.611,41
CAMPANIA	€ 8.259.596,74	€ 5.951.715,33	€ 4.761.372,26	€ 3.498.224,48		€ 8.259.596,74	9,72	€ 120.434,79	€ 8.139.161,95
EMILIA ROMAGNA	€ 14.065.093,94	€ 17.581.367,43	€ 14.065.093,94	€ -	€ -			€ -	€ 14.065.093,94
FRIULI VENEZIA GIUL	€ 4.190.580,97	€ 5.238.226,21	€ 4.190.580,97	€ -	€ -			€ -	€ 4.190.580,97
LAZIO	€ 15.621.586,03	€ 8.895.705,11	€ 7.116.564,89	€ 8.505.021,14		€ 15.621.586,03	18,38	€ 227.781,39	€ 15.393.804,63
LIGURIA	€ 1.766.481,49	€ 2.069.643,36	€ 1.655.714,69	€ 110.766,80		€ 1.766.481,49	2,08	€ 25.757,41	€ 1.740.724,08
LOMBARDIA	€ 17.155.563,60	€ 10.552.510,73	€ 8.442.008,58	€ 8.713.555,02		€ 17.155.563,60	20,19	€ 250.148,62	€ 16.905.414,98
MARCHE	€ 4.490.878,32	€ 5.357.933,02	€ 4.286.346,42	€ 204.531,90		€ 4.490.878,32	5,29	€ 65.482,37	€ 4.425.395,94
MOLISE	€ 320.217,75	€ 492.683,75	€ 394.147,00	-€ 73.929,25	€ 73.929,25			€ -	€ 394.147,00
PIEMONTE	€ 9.051.625,72	€ 11.314.532,14	€ 9.051.625,72	€ -	€ -			€ -	€ 9.051.625,72
PUGLIA	€ 7.117.410,56	€ 6.500.488,42	€ 5.200.390,73	€ 1.917.019,82		€ 7.117.410,56	8,38	€ 103.780,35	€ 7.013.630,21
SARDEGNA	€ 5.842.504,59	€ 7.303.130,74	€ 5.842.504,59	€ -				€ -	€ 5.842.504,59
SICILIA	€ 12.878.594,49	€ 12.006.687,49	€ 9.605.349,99	€ 3.273.244,50		€ 12.878.594,49	15,16	€ 187.785,30	€ 12.690.809,19
TOSCANA	€ 13.062.687,12	€ 16.328.358,90	€ 13.062.687,12	€ -				€ -	€ 13.062.687,12
UMBRIA	€ 6.326.889,70	€ 7.908.612,12	€ 6.326.889,70	€ -				€ -	€ 6.326.889,70
VALLE d'AOSTA	€ 301.799,66	€ 100.860,92	€ 80.688,74	€ 221.110,92		€ 301.799,66	0,36	€ 4.400,60	€ 297.399,06
VENETO	€ 11.297.034,75	€ 10.345.609,52	€ 8.276.487,62	€ 3.020.547,14		€ 11.297.034,75	13,30	€ 164.724,27	€ 11.132.310,49
Provincia BOLZANO	€ 1.031.113,17	€ 744.016,48	€ 595.213,18	€ 435.899,98		€ 1.031.113,17	1,21	€ 15.034,86	€ 1.016.078,31
Provincia TRENTO	€ 2.192.138,24	€ 2.740.172,81	€ 2.192.138,24	€ -				€ -	€ 2.192.138,24
TOTALE	€ 147.092.000,00	€ 144.208.000,00	€ 115.366.400,00	€ 31.725.600,00	€ 1.238.960,53	€ 84.969.753,09	100,00	€ 1.238.960,53	€ 147.092.000,00

06A10597

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 novembre 2006.

Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo febbraio-marzo 2006, nel territorio della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel periodo febbraio-marzo 2006 il territorio della regione Basilicata è stato colpito da eccezionali avversità atmosferiche che hanno causato l'esondazione di fiumi e torrenti, diffusi dissesti idrogeologici con conseguente necessità di disporre l'evacuazione di alcuni nuclei familiari;

Considerato, altresì, che i medesimi eventi hanno provocato danni alle infrastrutture, a strutture pubbliche e private, ad attività produttive, commerciali e ricettive, nonché gravi disagi alla popolazione interessata;

Ravvisata la necessità di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di interventi, anche infrastrutturali, finalizzati alla rimozione delle situazioni di criticità summenzionate;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della citata legge n. 225/1992, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Viste le note della regione Basilicata del 3 aprile, del 1° e 27 giugno 2006, del 21 agosto e del 23 ottobre 2006;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 2006;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è dichiarato, fino al 30 novembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo febbraio-marzo 2006 nel territorio della regione Basilicata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2006

Il Presidente: PRODI

06A10598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 ottobre 2006.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva MCPA, revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2006, relativo all'iscrizione della sostanza attiva MCPA nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2006 di recepimento della direttiva 2005/57/CE del 21 settembre 2005, relativo all'iscrizione delle sostanze attive MCPA e MCPB nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti MCPA dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 aprile 2006, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva MCPA non avente i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1º maggio 2006;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 marzo 2006 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva MCPA revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 7 marzo 2006;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva MCPA la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1º maggio 2006, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 7 marzo 2006.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 aprile 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti **MCPA**, le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 7 marzo 2006

	Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
1.	DISERBAS MCPA	7006	17/03/87	AGRICHIMICA S.r.l.
2.	DISERSTI L 25	5284	30/03/83	AGROSOL S.r.l.
3.	MALERBANE MCPA 56	1868	19/02/75	DIACHEM S.p.A.
4.	SANAPHEN M	9200	10/04/97	DOW AGROSCIENCES ITALIA S.r.l.
5.	ORMOGRAN	5730	02/02/84	EUROZOLFI S.r.l.
6.	GLIFO POP	9543	02/03/98	MAKHTESHIM AGAN ITALIA S.r.l.
7.	LIFE	5854	06/04/84	NEW AGRI S.r.l.
8.	MALERTOX GM COMBI	3774	17/06/80	SIVAM S.p.A.
9.	FRUMINEX MCPA	9567	23/03/98	SOCOA S.A.S.
10.	MONDAK M	0956	02/01/73	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
11.	STAROX	1178	15/02/73	SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.
12.	FITONEX COMBI	1147	26/04/73	TERRANALISI S.r.l.
13.	EGRID	11877	10/12/03	TERRANALISI S.r.l.

06A10467

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) denominato «Acaricida spray», registrato al n. 12615.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128, concernente il «Regolamento di esecuzione delle norme di cui all'art. 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, in materia di produzione e commercio dei presidi medico-chirurgici»;

Vista la circolare del 3 settembre 1990, n. 20, (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazioni dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, concernente il «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norme dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la circolare del Ministero della sanità n. 7 del 15 aprile 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1999) sui criteri e modalità di presentazione della domanda di autorizzazione di prodotti per piante ornamentali (PPO);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Vista la domanda presentata in data 10 febbraio 2003 e successiva integrazione del 7 aprile 2005 dall'Impresa Guaber S.p.a. con sede legale in via P. Gobetti, 4, Funo (Bologna), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitto sanitario per piante ornamentali (PPO) denominato: «Insetticida acaricida spray» ora denominato «Acaricida spray»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: Exitiazox;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 settembre 2006 da cui risulta che la suddetta Impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) nello stabilimento dell'impresa: L.C.S. Repubblica di S. Marino;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

1. A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque), l'Impresa Guaber S.p.a. con sede legale in via P. Gobetti, 4, Funo (Bologna) è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario per piante ornamentali (PPO) classificato, infiammabile, denominato ACARICIDA SPRAY con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

2. Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 150-200-250-300-400-500-600.

3. Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dall'impresa: L.C.S. Repubblica di S. Marino.

4. Il prodotto suddetto è registrato al n. 12615/PPO.

5. Sono approvate, quale parte integrante del presente decreto, le etichette allegate con le quali il prodotto deve essere posto in commercio e che saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6. Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ACARICIDA SPRAY

Non danneggia la fascia di ozono
acaricida spray per per uso domestico, da appartamento e giardino

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
Exitiazox puro............g 0,01
Coformulanti ..... q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA INFIAMMABILE

FRASI DI RISCHIO : Facilmente infiammabile
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini e degli animali domestici. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non fumare e non mangiare durante l'impiego. Non respirare le goccioline spruzzate. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

GUABER S.p.A. - Via P. Gobetti, 4 - 40050 - FUNO (BO)
Registrazione del Ministero della Salute N° ..../PPO del ....
Officina di produzione : L.C.S. Repubblica di S. Marino
Contenuto : 150-200-250-300-400-500-600 ml - Riferimento partita : ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE:
ACARICIDA SPRAY è un prodotto fitosanitario per piante ornamentali. Il prodotto combatte efficacemente gli acari (ragnetti rossi (Panonychus ulmi, Tetranychus urticae) e ragnetti gialli (Eotetranychus carpini). ACARICIDA SPRAY grazie alla sua nuova formula ed al suo nuovo sistema di erogazione "soft" assicura protezione dalle ustioni accidentali sulle foglie. Inoltre ACARICIDA SPRAY rispetta l'ambiente in quanto non contiene Cloro-Fluoro-Carburi.

MODO D'USO
- Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto in piccole quantità sopra e sotto le foglie ad una distanza di 20-30 cm avendo cura di mantenere la bomboletta in posizione verticale. Non effettuare il trattamento nelle ore più calde della giornata. Ripetere gli interventi a seconda delle necessità.

AVVERTENZE
Nebulizzare il prodotto nella massa del fogliame senza giungere a far gocciolare le foglie (circa 5 secondi per piante di medie dimensioni). Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta: non disperdere il preparato nell'aria per evitare che si formino eventuali accumuli di gas infiammabile. Dovendo trattare numerose piante presenti nello stesso locale, effettuare distinti trattamenti parziali. Aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non fumare. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o corpo incandescente.

ATTENZIONE: Da non impiegare in agricoltura e o su piante comunque destinate all'alimentazione. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE; NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO
E 3 210

06A10466

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Anticrittogamico spray orto», registrato al n. 12614.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 28 agosto 2001 e successiva integrazione del 6 marzo 2005 dall'Impresa Guaber S.p.a. con sede legale in via P. Gobetti, 4, Funo (Bologna), diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Anticrittogamico spray orto»;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Cimoxanil - Rame - Zolfo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1º giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: L.C.S. Repubblica di S. Marino;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa Guaber S.p.a. con sede legale in via P. Gobetti, 4, Funo (Bologna) è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario, infiammabile denominato ANTICRITTOGAMICO SPRAY ORTO con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: ml 150-200-250-300-400-500-600.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa: L.C.S. Repubblica di S. Marino.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 12614.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ANTICRITTOGAMICO SPRAY ORTO

FUNGICIDA POLIVALENTE SPECIFICO PER LE COLTURE ORTICOLE

Non danneggia la fascia di ozono

Composizione:
100 grammi di prodotto contengono:
-Cimoxanil puro........................g 0,01
-Rame metallo...........................g 0,01
(sotto forma di Ossicloruro)
-Zolfo puro...............................g 0,01
(esente da Selenio)
-Coformulanti q.b. a g 100

ATTENZIONE MANIPOLARE CON PRUDENZA

Natura del rischio : Facilmente infiammabile.
Consigli di prudenza : Conservare sotto chiave e fuori della portata dei bambini e degli animali domestici. Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non fumare e non mangiare durante l'impiego. Non respirare le goccioline spruzzate. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, ventilare l'ambiente dopo l'applicazione. Evitare l'irrorazione delle zone circostanti la vegetazione. Evitare il gocciolamento e pulire le superfici eventualmente contaminate dall'applicazione.

GUABER S.p.A. - Via P. Gobetti, 4 - 40050 - FUNO (BO)

Registrazione del Ministero della Salute N° .... del ....

Officina di produzione :
L.C.S. Repubblica di S. Marino;
Contenuto : 150-200-250-300-400-500-600 ml - Riferimento partita : ....

INFORMAZIONI PER IL MEDICO : *Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: Cimoxanili 0,013%, Rame ossicloruro 0,01% e Zolfo 0,01%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:*
Cimoxanil: - / Rame : denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo e oculare. Zolfo : - / TERAPIA: sintomatica.

CARATTERISTICHE:
ANTICRITTOGAMICO SPRAY ORTO è un fungicida polivalente per le colture orticole (Pomodoro, Melone, Zucchino, Aglio, cipolla, cetriolo, melone, lattuga, spinacio, pisello, porro, Carciofo, Patata). Il prodotto combatte efficacemente le malattie crittogamiche (oidio o mal bianco, ruggini, peronospora e altre), grazie alla sua nuova formula ed al suo nuovo sistema di erogazione "soft" assicura protezione dalle ustioni accidentali sulle foglie. Inoltre rispetta l'ambiente in quanto non contiene Cloro-Fluoro-Carburi

MODO D'USO

- Agitare bene prima dell'uso. Spruzzare il prodotto in piccole quantità sopra e sotto le foglie ad una distanza di 20-30 cm avendo cura di mantenere la bomboletta in posizione verticale. Non effettuare il trattamento nelle ore più calde della giornata. Ripetere gli interventi a seconda delle necessità.

AVVERTENZE : Nebulizzare il prodotto nella massa del fogliame senza giungere a far gocciolare le foglie (circa 5 secondi per piante di medie dimensioni). Limitare strettamente l'applicazione alla zona occupata dalla pianta: non disperdere il preparato nell'aria per evitare che si formino eventuali accumuli di gas infiammabile. Dovendo trattare numerose piante presenti nello stesso locale, effettuare distinti trattamenti parziali. Aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente. Evitare di inalare direttamente e di spruzzare negli occhi. Recipiente sotto pressione, proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50 °C. Non fumare. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o corpo incandescente.

SOSPENDERE I TRATTAMENTI 20 GIORNI PRIMA DEL RACCOLTO

ATTENZIONE: Da impiegarsi esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni e' condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; NON OPERARE CONTRO VENTO; IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO; NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON CONTIENE GAS PROPELLENTI RITENUTI DANNOSI PER L'OZONO
E 3 210

06A10468

DECRETO 6 novembre 2006.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Bolina Combi», registrato al n. 13597.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 7 gennaio 2002 e successiva integrazione del 15 aprile 2005 dall'Impresa AgroPhyt con sede legale in via Dalmonte, 5, Bologna, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: «Bolina Combi»;

Accertato che la classificazione proposta dall'impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 11 maggio 2006 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per le sostanze attive: Tebuconazolo - Zolfo;

Vista la nota dell'Ufficio in data 1° giugno 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 11 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena);

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 5 (cinque) fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa AgroPhyt con sede legale in via Dalmonte, 5, Bologna, è autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario, irritante, denominato BOLINA COMBI con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da: kg 0,5-1-5-10-15-20.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - S. Maria di Mugnano (Modena), autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13597.

È approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2006

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Bolina combi

FUNGICIDA PERLA VITE
POLVERE BAGNABILE

IRRITANTE

PARTITA N.:

COMPOSIZIONE
g 100 di prodotto contengono:
g 4,5 di TEBUCONAZOLO puro
g 70 di ZOLFO PURO
(esente da Selenio)
Coformulanti quanto basta a 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per le vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effettivi negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza. In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

AgroPhyt – via Dalmonte 5, 40135 Bologna (Italia)

Officina di produzione: SCAM spa – S.Maria di Mugnano (MO)
Registrazione Ministero della Salute n. xxxxx del xx/xx/xxxx - CONTENUTO NETTO: KG 0,5-1-5-10-15-20

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: TEBUCONAZOLO 4,5% e ZOLFO 70% le quali separatamente provocano i seguenti sintomi di intossicazione:

TEBUCONAZOLO : Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse, broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento di alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore
ZOLFO : in caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

Terapia: sintomatica.

Consultare un Centro antiveleni.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO
Il Bolina Combi è un fungicida sistemico ad azione preventiva, curativa ed eradicante in polvere bagnabile. Viene rapidamente assorbito dagli organi vegetativi e viene traslocato attraverso lo xilema in direzione acropeta, sfuggendo cosi al dilavamento e proteggendo la vegetazione che si sviluppa dopo il trattamento. Le dosi si riferiscono all'impiego con pompe a volume normale (1000-1200 l/ha). Nel caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione in modo da mantenere costante la dose per ettaro.
VITE: contro oidio (*Oidium tuckeri*) intervenire alla dose di 0,22% (220 g in 100 litri di acqua, pari a 2,2-2,6 kg/ha, in funzione del volume di acqua) ogni 10-14 gg, in funzione della sensibilità varietale, dell'andamento climatico e della pressione infettiva. Come per tutti i triazoli, esiste anche per il tebuconazolo il rischio di sviluppare ceppi resistenti. Tale rischio è ridotto con questo prodotto, che contiene anche zolfo, sostanza attiva a differente meccanismo d'azione. È comunque opportuno usare il prodotto o in alternanza con prodotti a diverso meccanismo d'azione in modo da diminuire la pressione di selezione.

Compatibilità: Bolina combi può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservare le norme precauzionali previste per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione chiamare il medico della miscelazione compiuta.

Sospendere i trattamenti 14 giorni prima del raccolto.

ATTENZIONE - Da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate. Non rientrare nelle zone trattate prima di 24 ore dal trattamento. Non immettere il bestiame al pascolo prima che sia trascorso il tempo di carenza. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA - DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO - CONSERVARE AL RIPARO DALL'UMIDITA'

06A10469

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 novembre 2006.

Annullamento parziale del decreto 22 dicembre 2004, relativo allo scioglimento di cento società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma il diritto societario;

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001 circa il permanere presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro delle relative competenze in materia di cooperazione;

Visto il decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004 di scioglimento di cento società cooperative pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005;

Considerato che è stata, di recente, acquisita documentazione comprovante l'esistenza, in capo alla cooperativa di cui al punto 80, di valori immobiliari non altrimenti rilevabili, in sede di istruttoria preliminare all'adozione del richiamato provvedimento a causa del mancato deposito di bilanci di esercizio presso il registro delle imprese;

Ritenuto necessario provvedere, in sede di autotutela, alla revoca del richiamato provvedimento relativamente alla cooperativa «SPES»;

Decreta

la revoca del decreto direttoriale n. 134 del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2005, nella parte in cui dispone lo scioglimento della seguente cooperativa:

società cooperativa «SPES - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Torella in data 14 novembre 1976, repertorio n. 31799, registro società n. 297, tribunale di Vallo della Lucania, BUSC n. 2001.

Salerno, 7 novembre 2006

Il dirigente: FESTA

06A10567

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 ottobre 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa sociale La Pianta società cooperativa sociale a responsabilità limitata - cooperativa sociale», in liquidazione, in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 aprile 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa sociale La Pianta società cooperativa sociale a responsabilità limitata - cooperativa sociale», in liquidazione, con sede in Genova (codice fiscale n. 03727220109), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Luca Maria Biasi, nato a Roma. il 18 aprile 1960, con studio in Genova, via Assarotti n. 19 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 25 ottobre 2006

Il Ministro: BERSANI

06A10432

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 giugno 2006.

Disposizioni per l'attuazione del regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE)) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 58 del 28 febbraio 2006;

Visto il regolamento della Commissione recante modalità di applicazione di un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità europea, approvato nella riunione del Comitato di gestione FEOGA dell'8 giugno 2006 e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 20 aprile 2006, n. 2581, relativa alle misure attuative della riforma della PAC nel settore dello zucchero;

Vista la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Eridania Sadam» ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;

Vista la lettera del 4 maggio 2006 con la quale «Co.Pro.B - Italia zuccheri» ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;

Vista la lettera del 5 maggio 2006 con la quale la «S.F.I.R. - Società fondiaria industriale romagnola» ha avviato le consultazioni di cui all'art. 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 320/2006;

Viste le comunicazioni in data 8 giugno 2006, 14 giugno 2006 e 20 giugno 2006, rispettivamente di «Co.Pro.B - Italia zuccheri», di «Eridania Sadam» e di «S.F.I.R. - Società fondiaria industriale romagnola», recanti il risultato delle sopra citate consultazioni;

Visti i verbali delle riunioni di consultazione, effettuate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con i rappresentanti dei bieticoltori e dei contoterzisti di macchinari specializzati per la bieticoltura, in data 9 giugno 2006 e 19 giugno 2006;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto di dover adottare la decisione di cui all'art. 3, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 320/2006;

Ritenuto di dover concedere l'aiuto secondo criteri oggettivi e non discriminatori, tenendo conto delle perdite risultanti dal processo di ristrutturazione;

Ritenuto di dover adottare disposizioni per consentire alle imprese saccarifere interessate di presentare la domanda di aiuto alla ristrutturazione;

Decreta:

Art. 1.

Quota di aiuto alla ristrutturazione riservata ai coltivatori di barbabietola da zucchero e ai fornitori di macchinari

1. La quota di cui all'art. 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio è pari al 10% dell'aiuto alla ristrutturazione spettante alle imprese saccarifere per tonnellata di quota rinunciata ed è ripartita come segue:

a) per il 40% ai coltivatori di barbabietola da zucchero che dimostrino di aver fornito tale prodotto nel periodo definito nel successivo comma 2;

b) per il 60% ai fornitori di macchinari, privati o imprese, che dimostrino di aver lavorato con i loro macchinari agricoli per i coltivatori di barbabietola da zucchero e ai coltivatori di barbabietola da zucchero proprietari dei macchinari specializzati, nel periodo definito nel successivo comma 2.

2. Il periodo da prendere in considerazione per il calcolo della media dei dati produttivi è rappresentato dalle tre campagne di commercializzazione che precedono quella nella quale è avvenuta la rinuncia della quota.

3. La ripartizione della percentuale dell'aiuto alla ristrutturazione riservato ai coltivatori di barbabietola da zucchero e ai fornitori di macchinari, di cui al comma 1, è determinata sulla base dei seguenti criteri oggettivi e non discriminatori:

a) per i coltivatori di barbabietola da zucchero, l'aiuto è commisurato alla differenza tra il quantitativo di saccarosio consegnato in media nel periodo di cui al comma 2 e il quantitativo consegnato nella campagna di commercializzazione in cui è avvenuta la rinuncia della quota, al netto della produzione eventualmente riportata;

b) per i fornitori e i coltivatori di barbabietola proprietari di macchinari, l'aiuto è commisurato alla perdita di valore dei macchinari specializzati per la bieticoltura, che non possono più essere utilizzati per altri scopi. Sono presi in considerazione i macchinari di età non superiore agli otto anni, con una riduzione del valore a nuovo del 12,5% per ogni anno di vetustà e con priorità basata sul livello tecnologico del parco macchine, a condizione che sia fornita la prova del loro utilizzo nel periodo di cui al precedente comma 2.

Art. 2.

Pagamenti ai coltivatori di barbabietole e ai contoterzisti

1. Il pagamento dell'aiuto ai coltivatori di barbabietola e ai fornitori di macchinari, di cui all'art. 1, è effettuato dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

2. L'AGEA, nel rispetto della ripartizione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, provvederà a determinare l'ammontare della quota dell'aiuto alla ristrutturazione spettante ai coltivatori di barbabietola e ai fornitori di macchinari sulla base dei criteri stabiliti nell'art. 1 del presente decreto, in accordo con i principi stabiliti dalla normativa comunitaria citata nelle premesse.

3. Con successivo provvedimento ministeriale si procederà a determinare le modalità di presentazione delle domande della quota di aiuto, di cui all'art. 1, nonché la documentazione a supporto delle domande.

Art. 3.

Termine ultimo per l'adempimento degli obblighi a carico delle imprese saccarifere

1. Il termine ultimo per lo smantellamento totale o parziale degli impianti di produzione di zucchero e isoglucosio e per la realizzazione del piano sociale e del piano ambientale di cui all'art. 3, paragrafo 3, lettera *c)*, e all'art. 3, paragrafo 4, lettera *c)* del regolamento (CE) n. 320/2006 è il 30 settembre 2010.

2. Le imprese di produzione di zucchero e isoglucosio, nella realizzazione del piano sociale e del piano ambientale di cui al comma precedente, dovranno rispettare la normativa comunitaria e nazionale, nonché la normativa regionale e locale in vigore nei territori ove sono localizzati gli impianti oggetto del piano di ristrutturazione.

Art. 4.

Presentazione delle domande di aiuto alla ristrutturazione

1. Le domande di aiuto alla ristrutturazione possono essere presentate a mano dalle imprese saccarifere interessate in duplice copia cartacea presso la portineria del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, via XX Settembre, 20 - Roma, a partire dalle ore 00,00 del giorno 1° luglio 2006.

2. Le domande di aiuto alla ristrutturazione saranno esaminate sulla base della data e dell'ora di consegna, quali risultanti dal timbro apposto all'atto della ricezione.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato sul sito Internet del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 giugno 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10433

DECRETO 1° luglio 2006.

Trasferimento agli armatori degli oneri blue box.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima e relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del 12 ottobre 1993 del Consiglio, che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 686/1997 del 14 aprile 1997 del Consiglio, che ha sancito l'obbligo di istituire un sistema di controllo satellitare per i pescherecci comunitari, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri, denominato V.M.S. (Vessel monitoring system), al fine di poter controllare le attività durante le battute di pesca;

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 del Consiglio, che ha esteso l'obbligo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore ai 18 metri a decorrere dal primo gennaio 2004, ed a quelli aventi lunghezza fuori tutto superiore a i 15 metri a decorrere dal 1° gennaio 2005;

Visti i risultati del periodo sperimentale del sistema V.M.S. gestito dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, durante il quale i relativi oneri sono stati sostenuti dall'amministrazione;

Considerato che detti oneri, comprendenti sia i costi delle trasmissioni satellitari dei dati, bordo/terra, che, per le unità di lunghezza fuori tutto superiori ai 24 metri, la manutenzione e/o sostituzione degli apparati di bordo (blue box) a decorrere dal 1° luglio 2006 dovranno essere necessariamente sostenuti dagli armatori delle navi soggette al controllo satellitare, affinché sia assicurata una gestione autonoma degli apparati istallati a bordo delle rispettive navi da pesca per uniformarsi a quanto già avviene negli altri Stati dell'Unione europea;

Visto il regolamento (CE) n. 2244/2003 del 18 dicembre 2003 della Commissione che ha statuito un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca alle navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti o malfunzionanti, salva l'autorizzazione dell'autorità competente;

Vista la legge 27 marzo 2004, n. 77;

Ritenuta la necessità di procedere prioritariamente alla intestazione delle utenze satellitari a carico degli armatori di navi soggette all'obbligo di cui innanzi nonché l'effettiva attuazione delle iniziative di cui sopra, in aderenza ai precetti comunitari, e sanzionare eventuali inadempienze;

Ritenuto opportuno avviare la procedura perché la Commissione, ad integrazione di quelle di cui all'art. 2 del citato regolamento n. 2244/2003, e nel rispetto dell'art. 22.3 del regolamento (CE) n. 2371/2002, autorizzi l'esenzione dall'obbligo del sistema di localizzazione satellitare di alcune tipologie di unità da pesca per l'impatto trascurabile sulle risorse acquatiche vive in relazione alla specificità dell'attrezzo adoperato ed alla distanza della costa entro cui operano;

Visto l'atto esecutivo del 23 dicembre 2005, approvato con decreto dirigenziale in data 5 maggio 2006 in corso di registrazione, con il quale è stata affidata alla «Agrisian S.c.p.a.» l'erogazione, secondo le modalità e i tempi ivi indicati, dei servizi di cui al piano esecutivo allegato 1 allo stesso atto esecutivo necessari alla conduzione ed evoluzione del sistema informativo relativo al controllo satellitare delle attività di pesca delle navi di lunghezza fuori tutto compresa fra i 15 e i 24 m di cui al regolamento (CE) n. 2371 del 2002, ed al sistema riferito al controllo delle navi di lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri;

Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura nella seduta del 20 giugno 2006;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto obbligo agli armatori di navi da pesca nazionali, ovunque esse operino, aventi lunghezza fuori tutto superiore a 18 metri, dotate di apparato di controllo satellitare (c.d. blue box) di provvedere a proprie cure e spese all'intestazione a proprio nome delle utenze relative al traffico satellitare generato tramite gli apparati di bordo per il funzionamento del sistema V.M.S., attualmente in carico all'amministrazione, e di sostenere i relativi costi di gestione. Gli armatori delle unità di lunghezza fuori tutto superiore a 24 metri dovranno provvedere a proprie cure e spese anche alla intestazione a proprio nome dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparati di localizzazione satellitare (c.d. blue box), e farsi carico dei relativi costi.

2. L'obbligo dell'intestazione dei contratti per i suddetti servizi dovrà essere attuato entro e non oltre il 30 giugno 2006; in ogni caso l'assunzione da parte degli armatori degli oneri economici relativi alla gestione degli apparati di bordo (blue box) decorre dal 1° luglio 2006. Gli oneri di manutenzione per le unità di lunghezza fuori tutto compresa tra i 18 e 24 metri saranno assunti dagli armatori il 1° luglio 2008, alla scadenza della garanzia contrattuale.

3. Gli armatori delle navi da pesca di lunghezza fuori tutto compresa tra i 15 e 18 metri dovranno assumere gli oneri economici relativi al traffico satellitare a far data dal 1° gennaio 2007, e quelli relativi alla manutenzione alla scadenza della garanzia contrattuale.

Art. 2.

1. I centri di controllo nazionale e d'area del Corpo delle capitanerie di porto adotteranno tutte le misure necessarie ritenute più idonee per dare, senza deroga alcuna, concreta attuazione al presente decreto.

2. I centri di controllo di area pesca autorizzano, in applicazione dell'art. 11.2 del regolamento n. 2244/2003, l'uscita dei pescherecci in attesa di riparazione della blue box, al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) sia già stata fissata la data dell'intervento di manutenzione;

b) il peschereccio non sia in corso per più di tre volte, negli ultimi dodici mesi in sanzioni per una delle seguenti infrazioni:

1) pesca in zone o tempi vietati;

2) pesca nelle acque di uno Stato estero;

3) pesca in aree protette o in zona di tutela biologica;

4) pesca con reti spadare;

5) manomissioni o oscuramento della blue box.

Art. 3.

1. Agli armatori che non ottemperino agli obblighi previsti dal presente decreto è sospesa temporaneamente la licenza di pesca fino alla eliminazione delle inadempienze.

Ai fini della sua immediata applicazione il presente decreto è trasmesso alle Capitanerie di porto per l'affissione all'albo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso all'organo di controllo per la registrazione.

Roma, 1° luglio 2006

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 147

06A10447

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 22 settembre 2006.

Sostituzione di un componente del Comitato nazionale per la certificazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1987, con il quale è stata istituita la certificazione volontaria del materiale di moltiplicazione delle specie arbustive ed arboree da frutto nonché delle specie erbacee a moltiplicazione agamica;

Visto il decreto ministeriale n. 30723 del 6 marzo 1989 con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste un comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 23 ottobre 1987;

Visto il regolamento istitutivo del servizio di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale, adottata con decreto ministeriale 2 luglio 1991, n. 289, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 209 del 6 dicembre 1991, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto ministeriale n. 011511/A dell'11 agosto 1992 che modifica la composizione del comitato tecnico-scientifico istituito con decreto ministeriale 6 marzo 1989;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 240 del 15 ottobre 2003, relativo all'organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 239 dell'11 ottobre 2004, nomina del Comitato nazionale per la certificazione, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 24 luglio 2003;

Vista la designazione della Conferenza Stato-regioni di cui al repertorio atti n. 2605 del 12 luglio 2006 con la quale si acquisisce la designazione della dott.ssa Cristiana Peano in sostituzione della dott.ssa Caterina Ronco;

Ritenuta quindi l'opportunità di provvedere all'aggiornamento della composizione del suddetto Comitato nazionale per la certificazione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del decreto ministeriale 20 luglio 2004 la dott.ssa Caterina Ronco, componente del Comitato nazionale per la certificazione in qualità di esperto della regione Piemonte, è sostituita dalla dott.ssa Cristiana Peano come esperto della medesima regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2006

Il Ministro: DE CASTRO

06A10465

DECRETO 17 ottobre 2006.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Considerato che la Commissione e sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nelle riunioni del 20 dicembre 2005 del 10 aprile 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, rispettivamente, delle varietà di mais e della varietà ibrida di Sorgo x Erba sudanese indicate nel dispositivo;

Viste la richieste con le quali sono state proposte le nuove denominazioni;

Considerato concluso l'esame delle denominazioni proposte;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

MAIS

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9441	Andrea	300	HS	Az. Agr: Ombrianello s.n.c - Crema (Cremona)
9533	Bridge	200	HT	The J.C. Robinson Seed Co. - USA

Codice	Denominazione	Classe FAO	Tipo di ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
9537	Goldigest	200	HS	The J.C. Robinson Seed Co. - USA
9630	KWS4391	300	HT	KWS Italia S.p.a. - Forlì e Kws Seeds Inc. - USA
9650	MAS 22A	200	HS	Maisadour Semences - Francia
9653	Browny	200	HS	Maisadour Semences - Francia
9659	MAS 44A	300	HS	Maisadour Semences - Francia
9665	Beleti	500	HS	Maisadour Semences Francia
9753	Julian	300	HS	E.R.S.A. Friuli-Venezia Giulia - Gorizia

IBRIDI DI SORGO X ERBA SUDANESE

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9767	Mithril	Pannar Seeds BV - Paesi Bassi

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10463

DECRETO 9 novembre 2006.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di alcune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleagionose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 20 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di girasole denominate «HBE 5002» e «HBE 5003»;

Considerato che per le stesse varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica delle denominazioni;

Vista le richieste di variazione delle denominazioni avanzate dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà da «HBE 5002» a «Solaris» e da «HBE 5003» a «Sofi»;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

GIRASOLE

Codice SIAN	Varietà	Tipo	Responsabile conservazione in purezza
009851	Sofi	HS	Pannar Seed - Sud Africa
009852	Solaris	HS	Pannar Seed - Sud Africa

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10461

DECRETO 9 novembre 2006.

Iscrizione nei registri delle varietà dei prodotti sementieri di talune varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo l997, n. 59;

Considerato che la Commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 22 settembre 2006, ha espresso parere favorevole all'iscrizione, nel relativo registro, delle varietà indicate nel dispositivo;

Viste le ricevute attestanti l'avvenuto versamento dei compensi dovuti dai costitutori di nuove varietà vegetali;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivi a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

FRUMENTO DURO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9923	Ciclope	CRA - Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Roma e Fondazione Morando Bolognini - S. Angelo Lodigiano (Lodi)

ORZO DISTICO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9947	Rodorz	CRA - Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Roma e Fondazione Morando Bolognini - S. Angelo Lodigiano (Lodi)
9948	Cometa	CRA - Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Roma e Fondazione Morando Bolognini - S. Angelo Lodigiano (Lodi)

FARRO MONOCOCCO

Codice	Denominazione	Responsabile della conservazione in purezza
9959	Monlis	CRA - Istituto Sperimentale per la Cerealicoltura - Roma

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

06A10462

DECRETO 10 novembre 2006.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Marroni del Monfenera», per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Vista la domanda presentata dall'Associazione produttori marroni della Marca Trevigiana, con sede in Pederobba (Treviso), ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 510/2006;

Vista la nota protocollo n. 66512 del 6 novembre 2006 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione produttori marroni della Marca Trevigiana, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Marroni del Monfenera», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione produttori marroni della Marca Trevigiana, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Marroni del Monfenera», secondo il disciplinare di produzione allegato alla nota n. 66512 del 6 novembre 2006, sopra citata;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, alla denominazione «Marroni del Monfenera».

Art. 2.

La denominazione «Marroni del Monfenera» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione allegato al presente decreto.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Marroni del Monfenera», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA «MARRONI DEL MONFENERA» D.O.P.»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione d'origine protetta (DOP) «Marroni del Monfenera» è riservata esclusivamente ai frutti allo stato fresco della specie Castanea sativa Mill. - ecotipo locale «Marrone del Monfenera», che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo i marroni della D.O.P. «Marroni del Monfenera» devono possedere le seguenti caratteristiche:

N. di semi	Max 1 per frutto
Caratteristiche del seme	Assenza di frammentazioni o divisioni, superficie esterna dei cotiledoni tendenzialmente liscia o leggermente rugosa. È ammessa la presenza di frutti settati in misura non superiore al 25%.
Caratteristiche della polpa	Colore nocciola molto chiaro tendente al giallo paglierino, uniforme, struttura omogenea e compatta, consistenza pastosa/farinosa, sapore dolce e gradevole.

N. di semi	Max 1 per frutto
Episperma	Colore nocciola, struttura pellicolare fibrosa e resistente, scarsamente compenetrato nel seme e facilmente asportabile.
Pericarpo	Colore marrone brillante, più o meno uniforme, eventualmente con striature più scure che si sviluppano in senso meridiano, struttura coriacea e resistente, che si separa facilmente dall'episperma. Superficie tomentosa con residui stilari tomentosi (torcia).
Cicatrice ilare	Forma tendenzialmente ovoidale, colore più chiaro del pericarpo con raggi più o meno evidenti che si sviluppano dal centro verso il bordo. Il bordo è netto e non deborda sulle facce laterali.
Frutto	Forma prevalentemente ovoidale, con apice poco rilevato. Presenta una faccia laterale tendenzialmente piana e l'altra marcatamente convessa. Pezzatura corrispondente a 80-90 frutti per chilogrammo di prodotto pulito ed asciutto (90-100 frutti/kg nel caso di annate particolarmente sfavorevoli).
Riccio	Contiene al massimo n. 3 frutti

Dal punto di vista commerciale si distinguono le seguenti categorie:

1ª categoria: calibro del frutto compreso tra 2,8 e 3 cm.

categoria «Extra»: calibro del frutto superiore a 3 cm.

Art. 3.

Zona di produzione

I «Marroni del Monfenera» denominazione d'origine protetta (DOP) devono essere coltivati e condizionati nel territorio dei seguenti comuni della provincia di Treviso: Borso del Grappa, Crespano del Grappa, Paderno del Grappa, Possagno, Cavaso del Tomba, Pederobba, San Zenone degli Ezzelini, Fonte, Asolo, Maser, Castelcucco, Monfumo, Cornuda, Montebelluna, Caerano di San Marco, Crocetta del Montello, Volpago del Montello, Giavera del Montello, Nervesa della Battaglia.

Art. 4.

Prova dell'origine (tracciabilità)

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei coltivatori, dei produttori, dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Densità di impianto.

Il numero delle piante ad ettaro non deve superare le 140 unità nei vecchi impianti ed arrivare ad un massimo di 180 esemplari nei nuovi impianti.

Le concimazioni possono avvenire sia nei vecchi castagneti che nei nuovi impianti, con concimi sia organici sia organo-minerali; in quest'ultimo caso i rapporti N-P-K variano da 2:1:1 ad 1,6:1:1.

Le letamazioni possono essere eseguite da marzo a luglio, con cadenza biennale utilizzando al massimo 400 q.li ad ettaro di letame maturo.

Propagazione.

La propagazione dei «Marroni del Monfenera» deve avvenire esclusivamente per via agamica, utilizzando la tecnica dell'innesto. Gli innesti sono effettuati sia su portainnesti provenienti da cedui sia su piante prodotte da seme.

Le marze utilizzate per l'innesto vengono prelevate, durante l'esecuzione della potatura, da piante di «Marroni del Monfenera». Vengono raccolti solo i rami di un anno di età, in buono stato sanitario, con gemme senza ferite e senza costolature. Le marze al momento della raccolta devono avere una lunghezza massima pari a 30 cm. Le marze vengono poi raggruppate in fasci, inserite in sacchetti di polietilene e conservate in celle frigorifere a temperature variabili tra i 2 e 4° C fino al momento dell'innesto. Per gli innesti vengono utilizzate solo le parti centrali delle marze dove è presente la gemma.

Gli innesti sul ceduo.

Il ceduo utilizzato per l'innesto deve essere ben conformato, sano, esente da attacchi di cancro, di età non inferiore a due anni e con diametro variabile tra 1 e 3 cm.

I tipi di innesto, che si eseguono su tali diametri, sono lo spacco inglese semplice, il doppio spacco inglese, lo spacco pieno e lo zufolo.

Sono ammessi cedui di età superiore ai 5 anni, e quindi con polloni di diametro compreso tra i 4 e 15 cm. I tipi di innesto che si eseguono su tali diametri sono lo spacco diametrale e l'innesto a corona.

Gli innesti su piante provenienti da seme.

Il castagneto da frutto viene realizzato procedendo con la semina delle castagne ed il successivo innesto. Questa tipologia prevede le seguenti fasi operative. La castagna viene prelevata dal riccio: se all'interno del riccio vi sono tre frutti, la scelta delle castagne per la semina deve escludere quelle al centro del riccio. Le castagne devono essere disposte a strati su letti di torba acida all'interno di cassoni di legno dove avviene la germinazione. I letti di torba vengono nebulizzati con acqua per mantenere un livello di umidità non inferiore al 70% di U.R., al fine di evitare il disseccamento delle castagne. Durante il periodo invernale i cassoni devono essere tenuti in cantine fresche. La primavera successiva, le castagne, dopo l'emissione della radichetta, vengono poste in buche delle dimensioni di cm 40×40×40, e concimate con deposizione sul fondo di letame maturo. Durante il primo anno devono essere effettuate le cure colturali, tra le quali il posizionamento di schelters (reti metalliche) per evitare che le cortecce vengano rosicchiate da caprioli e lepri, l'eliminazione delle erbe che andrebbero a soffocare la giovane pianta, la pacciamatura manuale, con l'accortezza di liberare dalle eventuali erbe infestanti la zona del colletto onde evitare attacchi fungini.

Potatura.

La potatura viene effettuata da novembre a marzo e deve interessare tutta la chioma, andando ad eliminare i rami soprannumerari, seccaginosi, mal conformati, con caratteristiche di dominanza nonché tutte quelle parti che evidenziano attacchi da parte del patogeno fungino agente del cancro corticale *(Cryphonectria parasitica)*.

La potatura viene eseguita con la tecnica del *tree-climbing*, escludendo l'utilizzo di piattaforme, anche in quelle zone dove l'orografia del terreno lo permette, in quanto la chioma deve essere sottoposta ad interventi di taglio anche nelle branche più interne. Gli interventi

devono portare a forme di chioma espansa al massimo per permettere l'utilizzo più efficiente di tutto il biospazio epigeo. I tagli devono essere eseguiti in modo da permettere una pronta cicatrizzazione da parte delle zone cambiali. Durante il periodo della potatura si provvede anche a mantenere pulito il castagneto eliminando tutte le piante selvatiche invasive.

Raccolta.

La raccolta avviene manualmente dal 15 settembre al 15 novembre, esclusivamente dopo la caduta del prodotto a terra. È ammesso l'utilizzo di macchine aspiratrici e raccoglitrici.

Cernita, pulizia e calibratura.

L'operazione di cernita viene effettuata manualmente. La pulizia e la calibratura vengono effettuate successivamente, utilizzando appositi macchinari.

Curatura.

Il prodotto che non viene immesso sul mercato entro le quarantotto ore dalla raccolta subisce il trattamento di curatura. Tale operazione consiste nell'immergere i «Marroni del Monfenera» nell'acqua a temperatura ambiente, per un massimo di nove giorni. Successivamente i «Marroni del Monfenera» vengono tolti dall'acqua e asciugati nell'apposita macchina. Tale fase consente la conservazione del prodotto allo stato fresco per un massimo di 3 mesi.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

I terreni della Pedemontana sono moderatamente profondi ed appartenenti alle tipologie dei Rendzina, dei Rendzina bruni e dei suoli bruni acidi. Il castagno trova il suo habitat principale nei Rendzina bruni e nei suoli bruni acidi. I primi si trovano localizzati negli impluvi e nei depositi colluviali e sono caratterizzati da una profondità utile alle radici variabile dai 40 ai 60 cm e reazione da subacida in superficie a neutra in profondità. I suoli bruni acidi sono invece caratterizzati da una reazione da acida a molto acida e presentano bassa saturazione in basi. In superficie è presente una lettiera formata da foglie e da rametti, in uno stato più o meno evoluto di decomposizione/umificazione. Lungo tutto il profilo del terreno vi è dello scheletro costituito da frammenti calcarei medi e grossolani, inalterati. I terreni del Montello sono derivati dalle rocce conglomeratiche poligenetiche del substrato e caratterizzate da fenomeni di carsismo. Nel complesso il suolo del Montello è costituito da terreno acido, tendenzialmente argilloso, povero in elementi nutritivi e con un elevato tasso di mineralizzazione della sostanza organica.

Sotto l'aspetto climatico e meteorologico, il territorio della Pedemontana del Grappa risulta caratterizzato da un clima Subalpino inferiore - Iperumido inferiore. Il Montello rientra nel clima Montano inferiore ed Umido superiore, che risultano essere climi ideali per la diffusione del castagno. Le masse di aria provenienti dalla pianura risalgono lungo i versanti delle Prealpi, caratterizzando il territorio da abbondanti precipitazioni (le medie annuali superano i 1400 mm).

L'esposizione a sud dei versanti prealpini limita l'influenza delle gelate primaverili alle quali il castagno è sensibile, inoltre le pendenze elevate favoriscono lo sgrondo delle acque meteoriche limitando il ristagno idrico.

La coltivazione del castagno è sempre stata un'attività di rilevante importanza sotto l'aspetto energetico, alimentare e per la costruzione di manufatti utili all'attività agricola. Si ricorda l'uso del legno per pali, botti, carbone, canali per i mulini, travature per le case, e per le *roste* lungo i torrenti per frenare l'impeto delle piene autunnali; l'uso della corteccia e degli amenti nella medicina popolare; l'utilizzo del riccio come combustibile e delle foglie come lettiera per gli animali. Il modo tradizionale per conservare i marroni era la *ricciaia*: le castagne venivano lasciate dentro ai ricci, questi venivano raggruppati in un ammasso coperto dallo stesso fogliame di castagno per conservarne l'umidità. A più riprese venivano prelevate le castagne fino al periodo natalizio. Il marrone del Monfenera veniva utilizzato come integrazione alimentare e prodotto di scambio per le famiglie residenti nell'area di coltivazione. Dal punto di vista culinario i marroni e le castagne sono utilizzati sotto varie forme: secche, bollite, arroste e come farina; vengono inoltre utilizzate per la preparazione del risotto, di varie minestre, abbinati ai fagioli, oppure per la preparazione di creme dolci, della polenta, e di biscotti. Inoltre i fiori di castagno sono molto appetibili alle api, che producono un miele dal caratteristico sapore e colore ambrato.

La coltivazione dei marroni del Monfenera risale al periodo medievale, documentata da un atto del 1351 che ne regolava la raccolta tra i capifamiglia. Gran parte del prodotto veniva trasportato al mercato di Treviso e da questo, lungo il Sile, raggiungeva Venezia. La tutela dei castagneti nell'area dei «Marroni del Monfenera» è confermata nelle fonti notarili dei secoli successivi, che denunciano alle autorità competenti i tagli abusivi dei castagneti o la presenza di animali da pascolo fuori stagione che compromettono la raccolta delle castagne.

Nel corso dei secoli si sono verificati dei periodi di abbandono dei castagneti alternati a delle fasi di assiduo utilizzo del bosco come risorsa per il rifornimento di legna da ardere, per la produzione di frutti per l'alimentazione umana e animale e per ricavare legno per usi industriali. Una maggior attenzione alla castanicoltura si ha nella prima metà dell'800 sotto l'Impero Asburgico, dove vengono messi in evidenza, attraverso gli Atti del catasto, la qualità e la classe delle castagne, a seconda dell'ubicazione dei castagneti. Anche con il Regno d'Italia continua la cura e l'attenzione alla castanicoltura. Nel 1884 risultavano nei distretti di Asolo e Montebelluna (la zona interessata ai «Marroni del Monfenera») coltivati a castagno 1668 ettari di bosco con 9.977 quintali di prodotto. Da un'indagine svolta all'inizio degli anni 80, risulta che nel comune di Pederobba erano presenti 45 produttori di marroni e castagne che praticavano la coltivazione con un impegno di un certo numero di giornate all'anno, continuo, e con tecniche innovative ed appropriate soprattutto nella cura delle malattie e nella potatura finalizzata al recupero degli esemplari malati. Dalla metà degli anni 80, la coltura del castagno risulta in ripresa su tutto il territorio della Pedemontana del Grappa e del Montello, grazie soprattutto al sorgere di numerose manifestazioni, tra le quali la mostra mercato dei Marroni del Monfenera inaugurata nel 1970, finalizzate alla promozione del castagno come pianta capace di migliorare l'ambiente ed i boschi, ma soprattutto per valorizzarne i frutti ed i numerosi derivati.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006.

Art. 8.

Etichettatura

Condizionamento.

Il prodotto deve essere condizionato in appositi sacchetti di rete per alimenti, chiusi ai lembi superiori con un sistema di collatura a caldo o attraverso chiusura con cucitura. Ogni confezione deve contenere prodotto omogeneo per categoria. La commercializzazione viene eseguita in sacchetti per alimenti a rete, in confezioni da 1, 2, 3 (collatura a caldo), 5 e 10 Kg (con cucitura). La commercializzazione non può avvenire antecedentemente al 15 settembre di ogni anno.

Etichettatura.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta a caratteri di stampa chiari e leggibili, oltre al simbolo grafico comunitario e relative menzioni e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge le seguenti ulteriori indicazioni:

«Marroni del Monfenera» seguita dall'acronimo D.O.P. (Denominazione d'Origine Protetta), di dimensioni superiori rispetto a tutte le altre indicazioni che compongono l'etichetta;

Il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda confezionatrice;

La categoria commerciale di appartenenza Extra o I;

Peso lordo all'origine;

Logo.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, dell'indicazione del nome dell'azienda dai cui appezzamenti il prodotto deriva, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare. La designazione «Marroni del Monfenera» deve figurare in lingua italiana.

Logo.

Nel logo sono rappresentati due ovali scostati uno dall'altro in maniera concentrica.

Ambedue sono di colore marrone scuro (pantone 412PC e C66 M85 Y97 K73). All'interno di essi sono rappresentate le colline della Pedemontana del Grappa formate da quattro strati di tonalità di verde differente: la prima più piccola si intravede prima della separazione netta tra le due sponde, e prende il colore verde acceso (pantone 584PC e C12 MO Y79 K6), le altre partendo dall'alto verso il basso prendono delle gradazioni sfumate.

La più grande collina (ovvero la numero uno a partire dall'alto verso il basso) inizia con un verde chiaro (pantone 7488PC e C43 MO Y60 KO), fino ad arrivare ad un verde più scuro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La seconda collina (ovvero quella di mezzo) inizia con la stessa tipologia dell'altra solo che al contrario partendo cioè da un colore più scuro (pantone 350PC e C82 M51 Y99 K8) verso un verde più chiaro (pantone 7490PC e C45 MO Y80 K35). La terza e ultima collina (quella che tocca la pianura) varia la sua gradazione da un verde scuro (pantone 574PC e C82 M43 Y91 K7) a uno leggermente più chiaro (pantone 7490PC e C79 M31 Y90 K2).

La pianura che si estende è divisa dal fiume Piave che scende al centro e taglia il logo in due parti asimmetriche.

Anch'essa ha una sfumatura di colore che parte dal verde più acido (pantone 388PC e C14 MO Y79 KO) fino ad arrivare ad un verde meno vivace (pantone 7495PC e C25 MO Y80 K30).

Il fiume Piave sgorga dall'unione delle due colline e risulta avere a monte il colore bianco per prendere poi, tramite sfumatura, un azzurro molto chiaro (pantone 522PC e CI5 MO YO K9).

Due castagni, posti uno alla destra e uno alla sinistra del letto del fiume, risultano essere colmi di castagne. Il loro tronco è marrone chiaro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), le foglie sono omogeneizzate da un verde brillante (pantone 574PC e C34 MO Y81 K71), e le castagne invece sono giallognole (pantone 389PC e CI7 M2 Y87 KO) e verdi (pantone 375PC e C41MO Y78 KO).

In primo piano troviamo dei marroni che escono dai ricci, che sono adagiati su due foglie di castagno. I ricci sono due e di color marrone chiaro (pantone 181PC e CO M74 Y100 K47), le castagne sono dieci in tutto e risultano marrone medio scuro (pantone 504PC e C65 M100 Y100 K35), il cuore delle castagne è color giallo ocra (pantone 1215PC e CO M9 Y45 KO), mentre l'interno concavo del riccio è giallo (pantone 728PC e CO M21 Y48 K10). Le foglie che avvolgono il quadro autunnale sono verde scuro (pantone 350PC e C79 MO Y100 K75). Il tutto fuoriesce leggermente dal contorno ovale con direzione verso sinistra.

La scritta «Marroni del Monfenera» D.O.P. su fondo bianco sovrasta il logo e ne ripercorre la forma geometrica, è scritta col font TIMES Grassetto colore nero.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la D.O.P. «Marroni del Monfenera», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P. «Marroni del Monfenera» riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvede anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CE) n. 510/2006.

06A10438

DECRETO 10 novembre 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Suolo e Salute Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Bruzio;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Visto il decreto 19 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 234 dell'8 ottobre 2003, con il quale l'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl con sede in Cosenza, via F. Mancuso n. 1, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Bruzio»;

Vista la nota del 16 maggio 2006 del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» che ha indicato per il controllo sulla denominazione di origine protetta Bruzio l'organismo denominato Suolo e Salute Srl con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B in sostituzione di I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl;

Visto il decreto 18 giugno 2006 con il quale, nelle more dell'approvazione del piano di controllo predisposto dal nuovo organismo di controllo Suolo e Salute Srl e al fine di garantire la continuità del controllo sulla denominazione di origine protetta Bruzio, la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl è stata prorogata fino all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo subentrante;

Vista la nota del 4 settembre 2006 del Consorzio di tutela e valorizzazione dell'olio extravergine di oliva D.O.P. «Bruzio» con la quale viene sollecitato l'esame del piano dei controlli predisposto da Suolo e Salute Srl;

Considerato che l'organismo Suolo e Salute Srl ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio» conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Bruzio»;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'art. 53, comma 4, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Suolo e Salute Srl» con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Paolo Borsellino n. 12/B è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione di origine protetta «Bruzio», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Suolo e Salute Srl» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Bruzio», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio

sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Bruzio», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'indicazione di «Suolo e Salute Srl» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facoltà di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «Suolo e Salute Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo I.C.Q. - Istituto Calabria Qualità Srl dovrà rendere disponibile all'organismo «Suolo e Salute Srl» la documentazione inerente il controllo della DOP in questione svolto fino alla data di emanazione del presente decreto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Bruzio», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Bruzio» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 7, sono simultaneamente resi noti anche alle regione Calabria.

Art. 9.

L'organismo autorizzato «Suolo e Salute Srl» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Calabria, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Art. 10.

Eccezionalmente e limitatamente all'anno 2006, l'adesione al sistema dei controlli è consentita entro il 31 dicembre 2006.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 novembre 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A10439

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 ottobre 2006.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base - Rettifica al decreto del 26 aprile 2006, riguardante l'approvazione delle proposte della Commissione FIRB di progetti di cooperazione scientifica, relativi ad accordi internazionali (seduta del 15 dicembre 2005).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento,

la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con la quale, tra l'altro, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale è stato istituito il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (di seguito denominato FIRB) individuandone le finalità;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che ha previsto, tra l'altro, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica, e con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 378/Ric. del 26 marzo 2004, registrato alla Corte dei conti il 24 giugno 2004, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004;

Visto il decreto direttoriale n. 784/Ric. del 26 aprile 2006, con il quale sono stati approvati i progetti rimodulati riportati nell'allegato allo stesso decreto;

Rilevato che nell'allegato (pag. 9), al citato decreto direttoriale n. 784/Ric. del 26 aprile 2006, l'unità di ricerca beneficiaria dei contributi del Progetto RBIN04BC5C è stata erroneamente indicata nel Parco Scientifico S. Raffaele - Roma, in luogo dell'Istituto auxologico italiano;

Rilevato altresì che nello stesso allegato (pag. 11) viene erroneamente individuata nella Multi Medica Holding l'ente beneficiario dei contributi (ente di afferenza) e l'unità di ricerca del Progetto RBIN04N8YA, in luogo della Fondazione Multimedica Onlus;

Rilevato infine che nello stesso allegato (pag. 11), per mero errore materiale, risulta indicato come ente di afferenza del prof. Paolo Comoglio — Progetto RBIN04N9N4 — l'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, in luogo della Fondazione piemontese ricerca sul cancro;

Ritenuta la necessità di procedere alla correzione degli errori materiali riscontrati;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;

Decreta:

Art. 1.

L'unità di ricerca beneficiaria dei contributi del Progetto RBIN04BC5C è l'Istituto auxologico italiano, e non, come erroneamente riportato nell'allegato (pag.9) al decreto n. 784/Ric. del 26 aprile 2006, il parco scientifico S. Raffaele - Roma.

Art. 2.

Il soggetto beneficiario dei contributi - l'ente di afferenza e l'unità di ricerca - del Progetto RBIN04N8YA è la Fondazione Multimedica Onlus, e non, come erroneamente riportato nell'allegato (pag. 11) al decreto n. 784/Ric. del 26 aprile 2006, la Multi Medica Holding.

Art. 3.

Il soggetto beneficiario dei contributi - l'ente di afferenza - del prof. Paolo Comoglio progetto RBIN04N9N4 è la Fondazione piemontese ricerca sul cancro, e non, come erroneamente riportato nell'allegato (pag. 11) al decreto n. 784/Ric. del 26 aprile 2006, l'Istituto farmacologiche Mario Negri.

Art. 4.

Fatto salvo quanto con il presente decreto espressamente modificato, vengono confermate tutte le clausole e condizioni di cui al citato decreto n. 784/Ric. del 26 aprile 2006.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10471

DECRETO 2 novembre 2006.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad € 13.129.302,50.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Vista legge n. 233 del 17 luglio 2006, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 20 settembre 2006 e riportate nel resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Viste le disponibilità del Fondo agevolazioni alla ricerca (F.A.R.);

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il progetto di ricerca di cui all'allegata scheda (allegato 1) è ammesso agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni ivi indicate.

Art. 2.

1. L'intervento di cui al precedente art. 1 è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

6. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

7. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

8. Il Ministero fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso è della relativa quota di contributo.

9. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito all'art. 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto è determinato complessivamente in € 13.129.302,50 nella forma di contributo nella spesa e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2006 destinate alle aree depresse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO 1

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 800

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 800 del 28/01/2004 Comitato del 20/09/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Tecnologie abilitanti per sitemi di nuova generazione di Trasmissione e Ricezione a microonde.

  Inizio: 01/06/2006

  Durata Mesi: 36

  L'ammissibilità dei costi è dal sessantesimo giorno successivo la data del 19/04/2006
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/

  OPTEL INP

  Brindisi (BR)

• Costo Totale ammesso	Euro	19.808.360,00
- di cui Attività di Ricerca Industrial	Euro	18.794.230,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitiv	Euro	1.014.130,00
al netto di recuperi pari a	Euro	300.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 13.964.060,00	€ 1.014.130,00	€ 14.978.190,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 4.830.170,00	€ 0,00	€ 4.830.170,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 18.794.230,00	€ 1.014.130,00	€ 19.808.360,00

Legge 297/1999 Art. 5(/6) Protocollo N. 800

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	13.129.302,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A10448

DECRETO 14 novembre 2006.

Riapertura dei termini per la presentazione della documentazione di cui al punto 10 dell'Avviso del 22 settembre 2006, recante: «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di competenza tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto n 1854/Ric del 22 settembre 2006 con cui è stato emanato l'avviso relativo a «Modalità e termini per la presentazione di progetti finalizzati alla costituzione di Centri di competenza tecnologica secondo un modello a rete in ambiti coerenti con le specializzazioni produttive delle regioni meridionali» in attuazione della Misura II.3 «Centri di competenza tecnologica» (Asse II) e della Misura III.2 «Formazione di alte professionalità per lo sviluppo e la competitività delle imprese con priorità alle PMI azione b)» (Asse III) del Programma operativo nazionale 2000-2006 «Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico, alta formazione»;

Visto il decreto n 2174/Ric del 24 ottobre 2006, con cui sono stati prorogati i termini per la presentazione della documentazione attestante la costituzione della società consortile;

Considerata la difficoltà rappresentata dai soggetti interessati di poter rispettare il termine del 20 novembre 2006 per la presentazione delle proposte in confor-

mità a quanto previsto al punto 10 dell'avviso 1854/2006, stante la complessità della fase di negoziazione tra gli operatori pubblici e privati interessati;

Ritenuta l'opportunità di assicurare la più ampia partecipazione all'avviso 1854/2006;

Decreta:

Art. 1.

Sono riaperti i termini per la presentazione della documentazione prevista al punto 10 dell'avviso. La scadenza per la presentazione della suddetta documentazione è fissata alle ore 13 del giorno 27 novembre 2006.

Art. 2.

Il termine per la presentazione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società consortile resta fissato alle ore 13 del giorno 11 dicembre 2006 come stabilito dal decreto direttoriale n. 2174/Ric del 24 ottobre 2006. Il mancato rispetto di tale termine comporta la non ammissibilità della proposta ai sensi del punto 11 dell'avviso 1854/2006.

Art. 3.

In sostituzione della documentazione attestante l'avvenuta costituzione della società consortile, i soggetti sono tenuti a presentare unitamente alla proposta, entro il 27 novembre 2006, l'atto di impegno dei soggetti interessati a costituire la società consortile.

Art. 4.

Il presente decreto viene pubblicato sul sito web di questa Amministrazione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

06A10464

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Rinegoziazione del medicinale «Prolastina» (antitripsina di origine umana), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, di nomina del dott. Nello Martini, in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Bayer S.p.A. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Prolastina» nella confezione:

1 g/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone povere + 1 fiala solvente 40 ml;

A.I.C. n. 031480027 (in base 10), 0Y0Q6V (in base 32);

Classe «H»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 20 luglio 2006;

Vista la deliberazione n. 23 in data 28 luglio 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PROLASTINA (antitripsina di origine umana) è rinegoziato come segue:

Confezione:

1 g/40 ml polvere e solvente per soluzione per infusione 1 flacone povere + 1 fiala solvente 40 ml;

A.I.C. n. 031480027 (in base 10) 0Y0Q6V (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 177,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 293,15 euro.

Sconto obbligatorio del 7% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10343

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sutent» (sunitinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 107/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Sutent» (sunitinib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 luglio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/06/347/001 30 capsule da 12,5 mg;

EU/1/06/347/002 30 capsule da 25 mg;

EU/1/06/347/003 30 capsule da 50 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione n in data 17 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Sutent» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale SUTENT (sunitinib) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

30 capsule da 25 mg;

A.I.C. n. 037192010/E (in base 10), 13H0BB (in base 32);

30 capsule da 12,5 mg;

A.I.C. n. 037192022/E (in base 10), 13H0BQ (in base 32);

30 capsule da 50 mg;

A.I.C. n. 037192034/E (in base 10), 13H0C2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento di pazienti adulti con tumori stremali del tratto gastroenterico (GIST) non operabili e/o metastatici che siano risultati intolleranti e/o resistenti ad un precedente trattamento con imatinib;

trattamento di pazienti affetti da carcinoma renale metastatico (RCC) dopo fallimento di una terapia con interferone alfa o interleuchina-2.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Sutent» (sunitinib) è classificata come segue:

Confezioni:

30 capsule da 25 mg;

A.I.C. n. 037192010/E (in base 10), 13H0BB (in base 32.

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 2.925,30 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 4.827,92 euro;

30 capsule da 12,5 mg;

A.I.C. n. 037192022/E (in base 10), 13H0BQ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 1.462,50 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 2.413,71 euro;

30 capsule da 50 mg;

A.I.C. n. 037192034/E (in base 10), 13H0C2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 5.850,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 9.655,83 euro.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del S.S.N. secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovrà inviare all'AIFA, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/.

Ai fini delle prescrizioni a carico del S.S.N., i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La farmacia interna provvede alla dispensazione del farmaco, verificando la compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento per singolo paziente sopra richiamata.

Validità del contratto 12 mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10344

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kiovig» (immunoglobuline umane), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 109/06).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kiovig» (immunoglobuline umane) autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 gennaio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/05/329/001 100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 1 g/10 ml 1 flacone;

EU/1/05/329/002 100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 2,5 g/25 ml 1 flacone;

EU/1/05/329/003 100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 5 g/50 ml 1 flacone;

EU/1/05/329/004 100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 10 g/100 ml 1 flacone;

EU/1/05/329/005 100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 20 g/200 ml 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Baxter AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione n. 30 del 17 ottobre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Kiovig» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale KIOVIG (immunoglobuline umane) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezioni:

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 1 g/10 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107012/E (in base 10), 13DFB4 (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 2,5 g/25 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107024/E (in base 10), 13DFBJ (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 5 g/50 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107036/E (in base 10), 13DFBW (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 10 g/100 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107048/E (in base 10) 13DFC8 (in base 32);

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 20 g/200 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107051/E (in base 10) 13DFCC (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

terapia sostitutiva in caso di sindromi da immunodeficienza primaria quali:

agammaglobulinemia e ipogammaglobulinemia congenite;

immunodeficienza variabile comune;

immunodeficienza combinata grave;

sindrome di Wiskott Aldrich;

mieloma o leucemia linfocitica cronica (LLC) con grave ipogammaglobulinemia secondaria e infezioni ricorrenti;

bambini con AIDS congenito soggetti a infezioni ricorrenti;

immunomodulazione:

porpora trombocitopenica idiopatica (ITP) in bambini o adulti ad alto rischio di emorragia o prima di un intervento chirurgico per correggere la conta delle piastrine - Sindrome di Guillain Barrè;

malattia di Kawasaki;

trapianto allogenico di midollo osseo.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale KIOVIG (immunoglobuline umane) è classificata come segue:

Confezioni:

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 1 g/10 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107012/E (in base 10), 13DFB4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo massimo di cessione ospedaliera al S.S.N. 42,00 euro;

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 2,5 g/25 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107024/E (in base 10), 13DFBJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo massimo di cessione ospedaliera al S.S.N. 105,00 euro;

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 5 g/50 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107036/E (in base 10), 13DFBW (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo massimo di cessione ospedaliera al S.S.N. 210,00 euro;

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 10 g/100 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107048/E (in base 10), 13DFC8 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo massimo di cessione ospedaliera al S.S.N. 420,00 euro;

100 mg/ml soluzione per infusione uso intravenoso flacone vetro 20 g/200 ml 1 flacone;

A.I.C. n. 037107051/E (in base 10), 13DFCC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo massimo di cessione ospedaliera al S.S.N. 840,00 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003), e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10345

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nexavar» (sorafenib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione/C n. 106/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Nexavar» (sorafenib), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 19 luglio 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con il numero: EU/1/06/342/001 112 compresse rivestite con film in blister da 200 mg.

Titolare A.I.C.: Bayer Healthcare AG.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione n. 30 del 17 ottobre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Nexavar» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numeri A.I.C.

Alla specialità medicinale NEXAVAR (sorafenib) nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale: confezione: 112 compresse rivestite con film in blister da 200 mg - A.I.C. n. 037154010/E (in base 10) 13FV6U (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: pazienti con carcinoma a cellule renali (RCC) avanzato (stadio IV) dopo fallimento terapeutico ad una precedente terapia a base di interferone alfa o interleuchina-2, o che sono considerati non idonei a ricevere tale terapia.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale «Nexavar» (sorafenib) è classificata come segue:

confezione: 112 compresse rivestite con film in blister da 200 mg - A.I.C. n. 037154010/E (in base 10) 13FV6U (in base 32).

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 3562,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 5878,77 euro.

Sconto obbligatorio alle forniture cedute alle strutture pubbliche del SSN secondo le condizioni stabilite nella procedura negoziale.

Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda produttrice dovrà inviare all'AIFA, con periodicità trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/

Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, secondo le indicazioni pubblicate sul sito http://aifa-onco.agenziafarmaco.it/, che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

La farmacia interna provvede alla dispensazione del farmaco, verificando la compilazione della scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento per singolo paziente sopra richiamata.

Validità del contratto dodici mesi.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (GU 01/12/2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10351

DETERMINAZIONE 9 novembre 2006.

Riclassificazione del medicinale «Fluad» (vaccino influenzale), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 29 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227, del 29 settembre 2006, concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Chiron S.r.l. è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale «Fluad» nelle confezioni:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 031840059 (in base 10), 0YCPTV (in base 32).

Classe «C»;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 031840061 (in base 10), 0YCPTX (in base 32).

Classe «C»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 ottobre 2006;

Vista la deliberazione n. 30 del 17 ottobre 2006 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUAD (vaccino influenzale) è riclassificato come segue:

Confezioni:

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 031840059 (in base 10), 0YCPTV (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 6,60 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 10,90 euro;

sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago;

A.I.C. n. 031840061 (in base 10), 0YCPTX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 66,00 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 108,92 euro.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 1 siringa preriempita da 0,5 ml senza ago.

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Per la confezione: sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo 10 siringhe preriempite da 0,5 ml senza ago.

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 novembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A10346

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 10 novembre 2006.

Disposizioni in materia di costituzione del patrimonio autonomo e separato per le forme pensionistiche individuali, attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. (Provvedimento n. 2472).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, approvativo del Codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari, in particolare l'art. 13, comma 3, e l'art. 23, comma 3, lettera *b)*, n. 1;

Vista la direttiva generale adottata, in data 28 aprile 2006, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

Considerato che nella sopra citata direttiva è precisato che le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita dovranno provvedere alla predisposizione dell'apposito regolamento e alla costituzione del patrimonio separato ed autonomo operando, per tale ultimo aspetto, secondo le direttive impartite dall'ISVAP;

Ritenuta la necessità di dettare disposizioni affinché le forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita emessi prima della data indicata all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 possano adeguarsi alle disposizioni del citato decreto;

Dispone:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:

a) «contratti a prestazioni rivalutabili»: i contratti di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata;

b) «decreto»: il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

c) «fondo interno assicurativo»: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione ed espresso in quote;

d) «gestione interna separata»: portafoglio di valori mobiliari e di altre attività finanziarie gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dall'impresa di assicurazione, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni dei contratti ad esso collegati;

e) «OICR»: organismo di investimento collettivo del risparmio;

f) «organo amministrativo»: il Consiglio di amministrazione ovvero, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, il Consiglio di gestione.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente Provvedimento si applica alle imprese con sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare le assicurazioni nei rami I e III di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e alle imprese con sede legale in altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo ammesse ad esercitare tali assicurazioni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in regime di libertà di prestazione di servizi.

Art. 3.

Costituzione del patrimonio autonomo e separato

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto le risorse delle forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita costituiscono patrimonio separato ed autonomo, con gli effetti di cui all'art. 2117 del codice civile.

2. L'istituzione di ciascuna forma pensionistica individuale da attuarsi mediante contratti di assicurazione sulla vita è approvata con delibera dell'organo amministrativo che contestualmente riconosce le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato.

3. L'organo amministrativo approva i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi.

4. I verbali delle delibere dell'organo amministrativo di cui ai precedenti commi 2 e 3 e i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della delibera.

Art. 4.

Adempimenti obbligatori

1. Per le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo I a prestazioni rivalutabili, le imprese osservano gli adempimenti di cui alle circolari ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987, paragrafo 4, n. 336 del 17 giugno 1998 e n. 471 del 12 febbraio 2002.

2. Per le forme pensionistiche complementari individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di ramo III con prestazioni collegate al valore di attivi di un fondo interno assicurativo o direttamente al valore delle quote di OICR, le imprese osservano le disposizioni di cui alla Sezione I, paragrafo 5 della circolare ISVAP n. 474 del 21 febbraio 2002.

Art. 5.

Adeguamento delle forme pensionistiche individuali preesistenti

1. Ai fini dell'adeguamento delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita emessi prima della data di cui all'art. 23, comma 3, del decreto, le cui risorse siano affluite in gestioni interne separate o fondi interni assicurativi relativi anche ad altri contratti di assicurazione sulla vita, l'organo amministrativo delibera la scissione delle gestioni interne separate o dei fondi interni assicurativi e indica la data di effetto dell'operazione. Contestualmente riconosce le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo non distraibile dal fine previdenziale al quale è destinato. A tal fine le imprese individuano:

a) i contratti oggetto dell'operazione di scissione e ne determinano le riserve tecniche sulla base delle prestazioni contrattualmente previste con esclusione delle riserve supplementari per rischi generali, delle riserve aggiuntive e addizionali previste, rispettivamente, dall'art. 25, comma 3, dall'art. 25, commi 12 e 14, e dall'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, delle riserve matematiche costituite a fronte di contratti per i quali sia iniziata la fase di erogazione della rendita e di quelle relative alle prestazioni accessorie;

b) gli attivi posti a copertura delle riserve tecniche secondo il criterio della proporzionalità dei valori e delle tipologie degli attivi presenti nella gestione interna separata o nel fondo interno assicurativo. Nei casi in cui le politiche di gestione degli attivi rispetto agli impegni contrattuali assunti o le risorse accumulate per i contratti oggetto di adeguamento rispetto al valore del portafoglio complessivo sono tali da non consentire una coerente applicazione del principio di proporzionalità, le imprese individuano la composizione degli attivi da attribuire al patrimonio separato ed autonomo nel rispetto del principio dell'equo trattamento di tutti i contraenti. Gli attivi da attribuire sono di ammontare almeno pari a quello delle riserve tecniche determinate ai sensi della precedente lettera *a)*. Per i contratti a prestazioni rivalutabili l'attribuzione degli attivi avviene a valore di carico della gestione interna separata di provenienza e, comunque, nel rispetto delle disposizioni di cui alla circolare ISVAP n. 71 del 26 marzo 1987. Per i contratti le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore delle quote di un fondo interno assicurativo l'attribuzione degli attivi avviene al valore corrente della data di trasferimento.

2. Ai fini dell'adeguamento delle forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione emessi prima della data di cui all'art. 23, comma 3, del decreto le cui risorse siano affluite in apposite gestioni interne separate o fondi interni assicurativi ad essi dedicati ovvero direttamente in quote di OICR, l'organo amministrativo delibera l'adeguamento al decreto e riconosce le risorse pertinenti la fase di accumulo quale patrimonio separato ed autonomo, non distraibile, dal fine previdenziale al quale è destinato.

3. Con delibera dell'organo amministrativo di cui ai commi 1 e 2 sono altresì approvati i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi in cui confluiscono le risorse affluenti nella fase di accumulo.

4. I verbali delle delibere dell'organo amministrativo di cui al comma 2 e i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi, sono trasmessi all'ISVAP entro il termine di quindici giorni dall'adozione della delibera.

Art. 6.

Autorizzazione dell'ISVAP

1. L'operazione di adeguamento di cui all'art. 5, comma 1, è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'ISVAP. A tal fine le imprese trasmettono la delibera di cui all'art. 5, comma 1, i regolamenti delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi, nonché una relazione nella quale sono precisati:

a) i criteri adottati per attuare l'operazione di scissione delle gestioni interne separate e/o dei fondi interni assicurativi avuto particolare riguardo all'interesse di tutti i contraenti, nell'attuazione dei principi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento;

b) gli eventuali profili di diversità tra le caratteristiche e le politiche di investimento delle gestioni interne separate o dei fondi interni assicurativi scissi e di quelli derivanti dalla scissione, ferma restando la compatibilità tra i profili di rischio;

c) le modalità e la bozza di comunicazione destinata ai contraenti delle forme di previdenza complementare oggetto di adeguamento che dovrà prevedere, quale contenuto minimale, l'illustrazione delle disposizioni di legge, le conseguenze, anche in termini economici, della scissione, la composizione sintetica delle gestioni separate o dei fondi interni assicurativi interessati dall'operazione, la data di effetto della scissione;

d) il vettore dei rendimenti prevedibili della gestione interna separata scissa e derivante dalla scissione ai sensi del provvedimento ISVAP 21 febbraio 2001, n. 1801, riferito alla data di chiusura mensile più recente.

2. La relazione di cui al comma 1 è integrata con le seguenti informazioni, da trasmettere utilizzando le specifiche tecniche ed i tracciati record riportati nell'allegato 1:

a) per ciascuna tariffa, l'ammontare delle riserve tecniche della gestione interna separata o del fondo interno assicurativo, così come individuate dall'art. 5, comma 1, lettera *a)* del presente provvedimento, riferite alla data di chiusura mensile più recente, distinte per livello di garanzia finanziaria;

b) per ciascun fondo interno assicurativo:

b1) l'elenco analitico degli attivi, presenti nel fondo interno assicurativo alla data di chiusura mensile più recente, valorizzati a tale data;

b2) l'elenco analitico degli attivi del fondo interno assicurativo da attribuire al patrimonio separato ed autonomo, valorizzati alla data di chiusura mensile più recente;

c) per ciascuna gestione interna separata:

c1) l'elenco analitico degli attivi presenti nella gestione interna separata alla data di chiusura mensile più recente, con indicazione dei valori di carico nella gestione interna separata, delle relative plusvalenze e minusvalenze latenti alla predetta data;

c2) l'elenco analitico degli attivi da attribuire al patrimonio separato ed autonomo con indicazione dei valori di carico delle relative plusvalenze e minusvalenze latenti alla data di chiusura mensile più recente;

d) dati anagrafici delle gestioni interne separate e dei fondi interni assicurativi.

3. L'ISVAP si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2. Decorso il predetto termine l'operazione si intende autorizzata.

4. Il termine di cui al precedente comma è sospeso qualora l'ISVAP chieda ulteriori informazioni od integrazioni alla documentazione prodotta.

Art. 7.

Modifica al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147

1. Al provvedimento ISVAP 30 gennaio 1996, n. 147, così come modificato dal provvedimento ISVAP 4 marzo 2004, n. 2254, dopo l'art. 6-*ter* è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 6-*quater*.

Forme pensionistiche individuali attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera b) *del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252*

1. L'importo delle riserve tecniche ed il valore aggiornato delle corrispondenti attività a copertura, relative alle forme di previdenza complementare individuale attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita di cui all'art. 13, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono distintamente annotati all'interno di ciascuna delle relative sezioni del registro delle attività a copertura delle riserve tecniche».

Art. 8.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. Per le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 5 le imprese danno attuazione all'art. 7 a partire dalla data di effetto dell'operazione di adeguamento.

Roma, 10 novembre 2006

Il presidente: GIANNINI

ALLEGATO 1

Norme per la trasmissione informatica dei dati

I dati che compongono la comunicazione in argomento devono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII.

Il file deve essere denominato FPIP.xxx, dove xxx è il codice dell'impresa, e trasmesso all'indirizzo di posta elettronica **adeguamento.252@isvap.it**

Per la valorizzazione dei campi che compongono i record di seguito descritti valgono le seguenti indicazioni:

i dati alfanumerici vanno allineati a sinistra;

i dati numerici vanno allineati a destra;

le date devono essere registrate nella forma «AAAAMMGG», senza separatore;

i dati con cifre decimali devono essere rappresentati senza indicazione della virgola; il numero delle cifre decimali da riportare è indicato nella descrizione dei singoli campi;

Le cifre decimali devono essere rappresentate anche se nulle;

i campi non utilizzati vanno riempiti con spazi o con zeri a seconda che siano di tipo alfanumerico o di tipo numerico;

ciascun record deve terminare con i caratteri «Carriage Return» e «Line Feed»;

i record, all'interno del file devono essere ordinati per tipo record e progressivo; quest'ultimo è un numero univoco all'interno di ciascun tipo record.

Il file FPIP.xxx è organizzato secondo i tracciati record di seguito riportati:

***Record* di testa**

Campo	posizione	lungh.	tipo	NOTE
Tipo *record*	1	3	AN	Valore fisso 'T00'
Progressivo	4	5	NU	valore fisso = 1
Codice compagnia	9	3	NU	Riportare il codice assegnato dall'ISVAP (vedasi tabella COMPAG riportata nel sito dell'Istituto alla sezione "Imprese e Intermediari / Controlli e Download / Download)
Data di riferimento	12	8	NU	Indicare la data di riferimento utilizzata per la valorizzazione degli attivi e delle riserve (data di chiusura mensile più recente), nel formato AAAAMMGG
	20	218	AN	non utilizzato

***Record* di dettaglio 1 - Dettaglio degli attivi presenti nei fondi interni assicurativi**

Campo	posizione	lungh.	tipo	NOTE
Tipo *record*	1	3	AN	Valore fisso 'T01'
Progressivo	4	5	NU	Numero progressivo maggiore o uguale a 1
Codice contratto di origine	9	5	NU	Riportare il codice utilizzato per la trasmissione dei dati ai sensi della circolare ISVAP n. 358 D/1999
Codice fondo interno assicurativo di origine	14	3	NU	Riportare il codice utilizzato per la trasmissione dei dati ai sensi della circolare ISVAP n. 358 D/1999
Denominazione attivo	17	50	AN	
Codice ISIN	67	12	AN	
Tipologia attivo	79	2	AN	Riportare la tipologia di attivo secondo quanto indicato nella tabella allegata alla circolare ISVAP n. 528 D/2004.
Importo attivo	81	15	NU	Importo in EURO, comprensivo del segno in caso di importo negativo o di passività
Codice contratto di destinazione	96	5	NU	(1)
Codice fondo interno assicurativo di destinazione	101	3	NU	(1)
Attivo da destinare a patrimonio autonomo e separato	104	15	NU	Importo in EURO, comprensivo del segno in caso di importo negativo o di passività
	119	119	AN	non utilizzato

(1) Ai fondi interni assicurativi di destinazione deve essere assegnato un nuovo codice con le modalità previste nella circolare ISVAP n. 358 D/1999, da utilizzare nelle successive comunicazioni.

***Record* di dettaglio 2 - Dettaglio degli attivi presenti nelle gestioni interne separate**

Campo	posizione	lungh.	tipo	NOTE
Tipo *record*	1	3	AN	Valore fisso 'T02'
Progressivo	4	5	NU	Numero progressivo maggiore o uguale a 1
Codice gestione interna separata di origine	9	3	NU	Riportare i codici utilizzati nelle comunicazioni ai sensi della circolare ISVAP n. 471 D/2002
Sub-codice gestione interna separata di origine	12	2	NU	Riportare i codici utilizzati nelle comunicazioni ai sensi della circolare ISVAP n. 471 D/2002
Denominazione attivo	14	50	AN	
Codice ISIN	64	12	AN	
Tipologia attivo	76	4	NU	Riportare la tipologia di attivo secondo le indicazioni contenute nella circolare ISVAP n. 471 D/2002 (due cifre decimali)
Valore di carico nella gestione interna separata	80	15	NU	In EURO
Plusvalenze latenti-1	95	15	NU	In EURO
Minusvalenze latenti-1	110	15	NU	In EURO da riportare in valore assoluto
Codice gestione interna separata di destinazione	125	3	NU	(2)
Sub-codice gestione interna separata di destinazione	128	2	NU	(2)
Attivo da destinare a patrimonio autonomo e separato	130	15	NU	In EURO
Plusvalenze latenti-2	145	15	NU	Relative all'attivo da destinare a patrimonio autonomo e separato; importo in EURO
Minusvalenze latenti-2	160	15	NU	Relative all'attivo da destinare a patrimonio autonomo e separato; importo in EURO da riportare in valore assoluto
	175	63	AN	non utilizzato

(2) Alle gestioni interne separate di destinazione deve essere assegnato un nuovo codice, da utilizzare nelle successive comunicazioni; esclusivamente in occasione della presente operazione, ciascuna impresa provvederà autonomamente alla determinazione del codice della gestione interna separata di destinazione, procedendo in ordine progressivo a partire dall'ultimo codice che le è stato assegnato dall'ISVAP.

***Record* di dettaglio 3 - Dettaglio delle riserve tecniche**

Campo	posizione	lungh.	tipo	NOTE
Tipo *record*	1	3	AN	Valore fisso 'T03'
Progressivo	4	5	NU	Numero progressivo maggiore o uguale a 1
Codice Isvap attribuito alla tariffa	9	5	NU	Riportare il codice attribuito alla tariffa ai sensi delle circolari ISVAP n. 416 S/2000 e n. 480 S/2002
Denominazione commerciale del prodotto	14	50	AN	
Tipo	64	1	AN	Riportare: G, per le gestioni interne separate; F, per i fondi interni assicurativi
Codice contratto o codice gestione interna separata di origine	65	5	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei *record* di dettaglio 1 e 2
Codice fondo interno assicurativo o sub-codice gestione interna separata di origine	70	3	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei *record* di dettaglio 1 e 2
Codice contratto o codice gestione interna separata di destinazione	73	5	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei *record* di dettaglio 1 e 2
Codice fondo interno assicurativo o sub-codice gestione interna separata di destinazione	78	3	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei *record* di dettaglio 1 e 2
Tasso garantito	81	5	NU	riportare il tasso garantito, comprensivo del tasso tecnico; deve essere rappresentato con due cifre decimali, senza indicazione della virgola; le cifre decimali vanno indicate anche se nulle. In caso di assenza di garanzia riportare 99999.
Riserve tecniche	86	15	NU	In EURO
	101	137	AN	non utilizzato

***Record* di dettaglio 4 - Dati anagrafici**

Campo	posizione	lungh.	tipo	NOTE
Tipo *record*	1	3	AN	Valore fisso 'T04'
Progressivo	4	5	NU	Numero progressivo maggiore o uguale a 1
Tipo	9	1	AN	Riportare: G, per le gestioni interne separate; F, per i fondi interni assicurativi
Codice contratto o Codice gestione interna separata di origine	10	5	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei record di dettaglio 1 e 2
Codice fondo interno assicurativo o sub-codice gestione interna separata di origine	15	3	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei record di dettaglio 1 e 2
Denominazione contratto o denominazione gestione interna separata di origine	18	50	AN	
Denominazione fondo interno assicurativo di origine	68	50	AN	
Codice contratto o Codice gestione interna separata di destinazione	118	5	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei record di dettaglio 1 e 2
Codice fondo interno assicurativo o sub-codice gestione interna separata di destinazione	123	3	NU	Vedasi quanto indicato per i corrispondenti campi dei record di dettaglio 1 e 2
Denominazione contratto o denominazione gestione interna separata di destinazione	126	50	AN	
Denominazione fondo interno assicurativo di destinazione	176	50	AN	
Codice periodo di osservazione della gestione interna separata di destinazione	226	1	AN	Riportare i codici definiti ai sensi della circolare ISVAP n. 471 D/2002 - allegato E
Codice valuta della gestione interna separata di destinazione	227	3	AN	Codice numerico UIC
Data inizio attività della gestione interna separata di destinazione	230	8	NU	nel formato AAAAMMGG

Record di coda

Campo	posizione	lungh.	tipo	VALORI DA RIPORTARE
Tipo *record*	1	3	AN	Valore fisso 'T99'
Progressivo	4	5	NU	Numero progressivo maggiore o uguale a 1
Numero *record*	9	6	NU	Numero dei *record* di dettaglio trasmessi
	15	223	AN	non utilizzato

06A10472

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA «FRANCESCO SEVERI» DI ROMA

DECRETO 31 ottobre 2006.

Disposizioni per le elezioni di primo grado del Comitato direttivo dell'Istituto nazionale di alta matematica con procedure telematiche.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 153;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente del 16 ottobre 2002, con cui sono state approvate le modifiche al regolamento elettorale dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica «Francesco Severi», concernenti l'introduzione delle procedure telematiche (art. 6-*bis*) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2002;

Vista l'intesa tra l'Istituto nazionale di alta matematica (INdAM) ed il Ministero dell'università e della ricerca (MIUR) volta all'attivazione delle sopra citate procedure telematiche, firmata il 26 ottobre 2006;

Decreta:

a) Le elezioni di primo grado per il rinnovo del Comitato direttivo dell'INdAM, in scadenza il giorno 30 maggio 2007, si svolgeranno in coincidenza con la prima tornata delle elezioni dei componenti delle commissioni per le valutazioni comparative per il reclutamento dei docenti, prevista per il periodo 5 - 7 marzo 2007, utilizzando i seggi per dette elezioni.

b) L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dal regolamento elettorale dell'INdAM, sarà pubblicato sul sito elettronico del MIUR, entro il 30 novembre 2006. Gli interessati potranno presentare opposizione all'elenco. Le eventuali opposizioni dovranno pervenire all'INdAM entro il 20 dicembre 2006.

c) L'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, che terrà conto delle decisioni della commissione elettorale, sarà pubblicato sul sito del MIUR, entro il 29 gennaio 2007.

d) Allo spoglio dei risultati e alla proclamazione degli eletti provvederà la commissione elettorale costituita dall'Istituto. Il risultato delle elezioni sarà pubblicizzato sul sito dell'INdAM e del MIUR.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 6-*bis* del regolamento concernente le elezioni dei componenti del comitato direttivo dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002.

Roma, 31 ottobre 2006

Il presidente: DE CONCINI

06A10518

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 14 novembre 2006.

Modifica per le azioni ordinarie emesse da «Edison S.p.a.» della percentuale, prevista dall'articolo 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Deliberazione n. 15623).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la delibera Consob n. 15181 del 4 ottobre 2005 con la quale è stata adottata per Edison una soglia di possesso superiore al 90 per cento - pari al 91,5 per cento - del relativo capitale ordinario ai fini degli obblighi di cui all'art. 108 citato;

Vista la comunicazione Consob DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;

Considerato che nella medesima comunicazione è previsto che la società di gestione provveda, tra l'altro, a verificare periodicamente la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della citata soglia di possesso ad un livello superiore al 90 per cento;

Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 13 ottobre 2006, con la quale la stessa, nell'ambito della predetta attività di verifica, ha rilevato il ricorrere per le azioni ordinarie emesse da Edison delle condizioni per la riduzione al 91 per cento della soglia in precedenza determinata nel 91,5 per cento;

Ritenuto che una percentuale di flottante pari al 9 per cento per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A., corrispondente ad una capitalizzazione, calcolata al 20 settembre sulla base della media ponderata semestrale dei prezzi ufficiali, pari a circa 609 milioni di euro, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni,

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le azioni ordinarie emesse da Edison S.p.A. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è stabilita nella misura del 91 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Roma, 14 novembre 2006

p. *Il presidente:* RABITTI BEDOGNI

06A10562

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 8 novembre 2006.

Comunicato relativo alla deliberazione 13 settembre 2006, recante: «Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale concluso tra l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL trasporti, FAISA-CISAL, nonché la R.S.U. aziendale in data 21 maggio 2004, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dall'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo (pos. 19837). (Deliberazione n. 06/490)». (Deliberazione n. 06/615).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Rilevato:

che, in data 13 settembre 2006, ha valutato idoneo l'accordo aziendale concluso tra l'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo e le segreterie provinciali delle OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL trasporti, FAISA-CISAL nonché la R.S.U. aziendale in data 21 maggio 2004, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'azienda Francigena S.r.l. di Viterbo (Pos. 19837) con delibera n. 06/490;

che, in data 3 ottobre 2006, ha trasmesso la delibera sopra citata al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985;

che nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2006, n. 238, è stata pubblicata soltanto la delibera di valutazione e non anche il testo dell'accordo;

Invia copia del suddetto accordo, oggetto di valutazione della Commissione unitamente alla deliberazione del 13 settembre 2006, ai fini della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 146/1990, e successive modificazioni e dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1985;

Si precisa che il testo dell'allegato accordo deve intendersi pubblicato in calce alla deliberazione del 13 settembre 2006 di cui all'oggetto, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 ottobre 2006, n. 238.

Roma, 8 novembre 2006

Il presidente: MARTONE

ALLEGATO

RIUNIONE DEL 21 MAGGIO 2004

Oggetto: Individuazione delle nuove fasce orarie di servizio da assicurare in caso di sciopero del personale della «Francigena S.r.l.» addetto al T.P.L.

Presenti:

per «Francigena S.r.l.»:

Luigi Pianura, presidente del consiglio di amministrazione;

rag. Sergio Gasbarri, capo unità organizzativa amministrativa/tecnica;

per OO.SS. di categoria provinciali:

Piergentili Giuseppe (C.G.I.L. - Filt);

Polleggioni Marcello (U.G.L. Trasporti);

Sabatini Franco (C.I.S.L. - Fit);

per R.S.U.:

Calabrese Francesco Giuseppe, Bellucci Vincenzo - U.I.L. Trasporti;

Baccelloni Rossano, Scipio Antonio - Faisa Cisal;

Pacchiarotti Vivenzio.

Attuali fasce di servizio indispensabile in caso di sciopero: (Accordo 9 giugno 1992 - Reso idoneo dalla Commissione di garanzia in seduta del 9 luglio 1992):

1ª fascia: dalle ore 5.30 alle ore 8.30;

2ª fascia: dalle ore 13.30 alle ore 16.30.

La suddetta regolamentazione, in vigore per la gestione diretta in economia del T.P.L., esercitata dal comune di Viterbo fino alla data del 28 febbraio 2003, si è trasferita automaticamente alla «Francigena S.r.l.», partecipata interamente dal comune stesso, affidataria della gestione del T.P.L. a decorrere dal 1º marzo 2003, in ottemperanza all'obbligo di esternalizzazione del servizio imposto dalla vigente normativa.

Le OO.SS. provinciali di categoria per uniformità di comportamento con le altre realtà del T.P. a livello regionale in caso di sciopero, hanno proposto la modifica delle fasce di servizio indispensabile come segue:

1ª fascia: dalle ore 5.30 alle ore 8.30;

2ª fascia: dalle ore 17 alle ore 20.

Il presidente Luigi Pianura, preso atto della proposta sindacale, si impegna a sottoporre la stessa al prossimo consiglio di amministrazione della società per ogni ulteriore seguito.

Se approvato dal consiglio di amministrazione, la nuova regolamentazione delle fasce orarie di servizio indispensabile in caso di sciopero di cui al presente verbale, sarà trasmessa alla Commissione di garanzia, corredata dal parere dell'associazione degli utenti, se presente a livello locale, per ogni valutazione al riguardo.

Resta inteso che in corso di *iter* approvativo a tutti i livelli della presente ipotesi di accordo, rimangono in vigore le attuali fasce di servizio indispensabile in caso di sciopero rese idonee dalla Commissione di garanzia in seduta del 9 luglio 1992.

Per la soc. «Francigena S.r.l.»:

Per le OO.SS. provinciali di categoria e R.S.U.:

«Francigena S.r.l.» - sede in Viterbo - via Ascenzi, n. 1 - capitale sociale € 100.000,00 - codice fiscale e iscrizione al Registro delle imprese di Viterbo n. 01733690562.

VERBALE DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno 2004 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 15,30 in Viterbo, presso la sede operativa, via S. Biele, si è riunito il consiglio di amministrazione per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) approvazione verbale seduta precedente e comunicazione presidente;

2) approvazione graduatoria selezione pubblica nomina farmacisti (Liv. A1) e nomina vincitori;

3) approvazione regolamento sicurezza dati personali;

4) varie ed eventuali.

Per il consiglio d'amministrazione sono presenti il presidente Pianura Luigi, i consiglieri Talucci Peruz Giuseppe, De Sanctis Agnese, Domina Vincenzo e Taschi Gianfranco; per il collegio sindacale sono presenti il presidente Bianchini Remo e il sindaco effettivo Gemi Nazzareno, il sindaco Fiorimanti Giulio è assente giustificato.

Viene chiamato a fungere da segretario il rag. Lorenzo Ciorba e, constatata la presenza della maggioranza dei consiglieri e della maggioranza dei sindaci, la seduta viene dichiarata validamente costituita.

Primo punto dell'O.d.G.:

(*Omissis*).

Il presidente informa inoltre che sono stati fatti vari incontri con i sindacati per l'individuazione delle nuove fasce orarie di sciopero durante le giornate lavorative. È stato fatto un accordo che viene messo agli atti sociali e che sarà inoltrato agli organi competenti per il suo *iter* procedurale. Il Consiglio prende atto e approva.

(*Omissis*).

06A10491

UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE

PROVVEDIMENTO 3 agosto 2006.

Approvazione dello statuto.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 17 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca del 10 maggio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* supplemento ordinario n. 140 del 19 giugno 2006, con il quale è stata autorizzata l'Istituzione dell'Università telematica delle scienze umane «UNISU», nonché approvato il relativo statuto;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 luglio 2006, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università in sostituzione del testo già pubblicato e disposto l'inoltro al competente Ministero per il parere;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca prot. n. 3072 del 2 agosto 2006 con la quale è stato comunicato che non sono state formulate osservazioni sulle modifiche contenute nel nuovo testo dello statuto;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di procedere alla pubblicazione del nuovo statuto stabilendo la data di entrata in vigore dello stesso;

Dispone:

Art. 1.

È approvato il nuovo statuto dell'Università telematica delle scienze umane «UNISU», secondo l'allegato testo costituito da fogli n. 17 e comprendente n. 27 articoli, che fa parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Lo statuto di cui all'art. 1 entra in vigore immediatamente e viene inviato alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la pubblicazione.

Roma, 3 agosto 2006

Il presidente: CASTORINA

ALLEGATO

UNISU

UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE

STATUTO

Art. 1.

1. È istituita L'Università Telematica delle scienze umane di seguito denominata Università, con sede centrale in Roma.

2. L'Università Telematica delle scienze umane nasce con la finalità specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella società, di sviluppare la loro personalità e il rispetto per i diritti degli uomini e per le libertà fondamentali.

3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Università Telematica delle scienze umane, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, attività di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Università adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

4. L'Università appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'art. 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed è dotata di personalità giuridica.

5. L'Università è autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente statuto.

Art. 2.

1. L'Università è promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento.

2. Allo sviluppo dell'Università potranno altresì concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori.

3. Al mantenimento dell'Università sono altresì destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonché tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.

4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Università sviluppa la ricerca e svolge attività didattiche sperimentali nonché attività a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri.

5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Università procede alla sistematica valutazione delle attività scientifiche, didattiche e amministrative.

6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Università garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.

Art. 3.

1. Sono organi centrali dell'Università:

a) il Consiglio di Amministrazione;

b) il Presidente;

c) la Giunta;

d) il Rettore;

e) il Senato Accademico;

f) il Nucleo di Valutazione Interno;

g) il Collegio dei Revisori dei conti.

2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca:

a) i Consigli di Facoltà;

b) i Consigli di Corso di laurea;

c) i Dipartimenti.

Art. 4.

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consorzio delle Scienze Umane ed è così composto:

a) il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo delegato;

b) l'Amministratore delegato;

c) nove rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze Umane;

d) il Rettore;

e) due rappresentanti dei docenti;

f) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica;

g) un rappresentante designato da Confindustria;

h) il Direttore Amministrativo;

i) il Direttore Generale.

2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a tre, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Università di importo determinato con delibera del Consiglio stesso.

3. La mancata designazione di una o più rappresentanze non inficia la validità di costituzione del Consiglio.

4. Il Consiglio di amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università, il vice Presidente, l'Amministratore delegato ed il Segretario, gli ultimi due possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio.

5. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni.

6. Ad ogni scadenza del mandato il Consiglio di amministrazione del Consorzio delle scienze umane attiva le procedure per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione della Università telematica delle scienze umane.

Art. 5.

1. Spettano al Consiglio di amministrazione i più ampi poteri, tanto di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, per il governo dell'Università. Il Consiglio di amministrazione delibera gli atti fondamentali di governo dell'Università, al fine di assicurarne e garantirne il perseguimento dei fini istituzionali.

2. Il Consiglio di amministrazione cura la gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Università e ne assicura lo svolgimento delle attività, ferme restando le competenze del Senato Accademico e dei Consigli di Facoltà per ogni valutazione di ordine scientifico e didattico.

Il Consiglio di amministrazione:

a) delibera l'indirizzo generale dello sviluppo dell'Università in funzione delle finalità istituzionali e ne delibera i relativi programmi;

b) nomina il Rettore tra le personalità del mondo accademico nazionale ed internazionale di riconosciuto valore e qualificazione scientifica; deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio;

c) provvede a maggioranza dei propri componenti in ordine alle modifiche del presente statuto secondo le norme vigenti;

d) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti;

e) può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia, sentito il parere del Rettore, un Professore che esercita le funzioni del Rettore in caso di assenza, impedimento o cessazione anticipata dalla carica;

f) nomina il direttore amministrativo;

g) nomina l'amministratore delegato;

*g.*1) nomina il Comitato Tecnico Organizzatore;

h) nomina il Direttore Generale;

i) nomina il Presidente, i membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo, nonché il Collegio dei Revisori;

j) approva i ruoli organici del personale docente, nomina i professori, ivi compresi quelli a contratto, i ricercatori, i tutor e i collaboratori ed esperti linguistici, su proposta del senato accademico e delle facoltà interessate;

k) approva i ruoli organici del personale tecnico-amministrativo, sulla base delle esigenze delle strutture didattiche, scientifiche ed amministrative, nomina tale personale ed adotta ogni provvedimento organizzativo o disciplinare nei suoi confronti;

l) assume i provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale;

m) delibera, sentito il senato accademico, l'istituzione di nuove facoltà, corsi di studio ed ogni altra iniziativa didattica prevista dalla normativa vigente;

n) definisce la Carta dei servizi ed il contratto con lo studente, ne cura l'esecuzione e gli adempimenti, demandandone la vigilanza al rettore;

o) delibera sull'ammontare delle rette, tasse, soprattasse e dei contributi a carico degli studenti e sugli interventi per il diritto allo studio;

p) delibera, su proposta del senato accademico, il conferimento di premi, borse di studio, lauree honoris causa;

q) delibera, sentito il senato accademico, la stipula di convenzioni con altre Università o Centri di Ricerca e con altri soggetti pubblici o privati;

r) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell'Università;

s) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

t) delibera la costituzione in giudizio dell'Università nel caso di liti attive o passive;

u) delibera lo statuto e le sue modifiche in conformità alla normativa vigente;

v) delibera i regolamenti dell'Università ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge n. 168/89, fatta eccezione per il Regolamento didattico di Ateneo, nonché per i Regolamenti delle facoltà deliberati dai rispettivi Consigli di facoltà;

z) può affidare a singoli componenti del Consiglio stesso, ovvero a commissioni temporanee e/o permanenti, compiti istruttori, consultivi e operativi;

*a.*1) delibera su proposta del senato accademico, il regolamento per le attività di informazione, orientamento e tutorato destinate agli studenti;

*a.*2) l'amministratore delegato, sentito il Consorzio delle scienze umane, determina eventuali compensi per il rettore, per lo stesso Consiglio d'amministrazione, per il senato accademico, per il collegio dei Revisori dei conti, per il nucleo di valutazione interna e per qualsiasi altro organo o soggetto quando la misura dei compensi non sia regolata da disposizioni normative inderogabili;

*a.*3) destina i fondi, propri o a qualsiasi titolo pervenuti, per la didattica e la ricerca, sulla base delle finalità proprie dell'Università, tenuto conto delle indicazioni delle strutture didattiche e scientifiche;

*a.*4) delibera il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università secondo le norme vigenti, nonché quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente;

*a.*5) delibera l'attivazione di eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente;

*a.*6) delibera sui decreti per il conferimento dei premi, borse di studio e perfezionamento e degli assegni di ricerca;

*a.*7) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Università che non sia demandato ad altri organi;

*a.*8) delibera su proposta del senato accademico i Regolamenti relativi alle chiamate dei professori ordinari e associati nonché delibera le procedure selettive per la copertura dei posti di professori ordinari e associati ai sensi dell'art. 1, comma 8 della legge 9 maggio 1989 n. 168 assicurando la valutazione comparativa dei candidati; delibera inoltre i Regolamenti per i trasferimenti ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 6 aprile 2006 n. 164.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di amministrazione.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 6.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

a) provvede a garantire l'adempimento delle finalità statutarie;

b) ha la rappresentanza legale dell'Università anche in giudizio;

c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione e della Giunta ove costituita;

d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica;

e) è membro del senato accademico;

f) esercita le altre competenze attribuitegli dal vigente ordinamento universitario o dal presente statuto, nonché poteri ad esso delegati dal Consiglio d'amministrazione;

g) adotta, in caso di necessità e di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 7.

1. Il Consiglio di amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di amministrazione, dal rettore e da un consigliere scelto di comune accordo.

2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i presidi di facoltà allorché vengano trattate materie di loro specifica competenza.

3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di amministrazione la Giunta delibera:

a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonché alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca;

b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale;

c) sentito il Consiglio di facoltà, sulle modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio;

d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri;

e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonché sugli assegni di ricerca.

4. La Giunta adotta, nei casi di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 8.

1. Il Rettore è nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalità di riconosciuto valore e qualificazione scientifica.

2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e può essere confermato.

3. Il Rettore:

a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università;

b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica;

c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) rappresenta l'Università nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici;

e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

f) convoca e presiede il Senato Accademico e ne assicura il coordinamento con il Consiglio d'Amministrazione;

g) formula proposte e riferisce al Consiglio d'Amministrazione sull'attività didattica e scientifica dell'Università e assicura l'esecuzione delle delibere del Consiglio stesso su tali temi;

h) fissa direttive organizzative generali per assicurare l'efficienza delle strutture didattiche e scientifiche;

i) sovrintende all'erogazione degli insegnamenti in modalità telematica, curando l'interazione tra docenti, tutor e studenti;

l) vigila sul rispetto della Carta dei servizi e nomina i componenti del servizio permanente per l'attuazione della Carta;

m) esercita l'attività disciplinare sul corpo docente, sul personale tecnico-amministrativo, e sugli studenti;

n) adotta, in caso di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Senato Accademico salvo ratifica nella prima seduta immediatamente successiva.

Il Rettore può conferire ad uno o più professori l'incarico di seguire particolari aspetti della gestione dell'Università rientranti nelle sue competenze.

Al Rettore viene riconosciuta una indennità di funzione deliberata dal Consiglio d'Amministrazione.

4. Il Rettore può designare tra i professori ordinari dell'Università un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.

Art. 9.

1. Il Senato Accademico è composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facoltà istituite.

2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico è comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università.

3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico:

a) elabora il programma delle attività didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo;

b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;

c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;

d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca;

e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento;

f) stabilisce la tipologia delle modalità didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione «a distanza», per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti.

4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.

Art. 10.

1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti, e nominati dal Consiglio d'Amministrazione dell'Università.

2. L'Università assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonché il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.

Art. 11.

1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Università è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili.

2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità adottato dal Consiglio di amministrazione.

Art. 12.

1. Le Facoltà hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attività didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonché le altre attività didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside;

b) il Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne promuove e coordina l'attività, sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facoltà. In particolare il Preside:

a) convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, predisponendo il relativo ordine del giorno;

b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica;

c) cura l'ordinato svolgimento delle attività della Facoltà;

d) è membro di diritto del Senato Accademico;

e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento.

4. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed è nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed è rieleggibile.

5. Il Preside è eletto dai professori di ruolo di prima fascia. La seduta per l'elezione del Preside è presieduta dal Decano della Facoltà. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 13.

1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facoltà, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalità di funzionamento di ciascun Consiglio di Facoltà sono stabilite dal regolamento di Facoltà, deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facoltà, ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

b) la programmazione e l'organizzazione delle attività didattiche in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico;

c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati;

d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;

e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.

Art. 14.

1. Nel rispetto delle finalità indicate all'art. 1 l'Università può rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo.

2. L'Università può istituire i corsi previsti dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonché ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Università.

3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Università può attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.

Art. 15.

1. L'Università favorisce attività di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni.

2. L'Università collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione.

3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Università può stipulare accordi e convenzioni con Università e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine può promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.

Art. 16.

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Università e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004.

2. Il Regolamento didattico di Ateneo è deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Università.

Art. 17.

1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonché da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato.

2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale.

3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Università statali.

4. I professori trasferiti dalle Università statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Università statali e non statali.

5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Università, liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica.

6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

7. l contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalità di corresponsione. Il compenso è commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.

Art. 18.

1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attività di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati.

2. L'attività di ricerca è compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Università.

3. L'Università, al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.

Art. 19.

1. Alla promozione e all'organizzazione delle attività di ricerca sono preposti i dipartimenti.

I dipartimenti sono costituiti per settori omogenei per oggetto e per metodo, e possono comprendere docenti appartenenti a Facoltà diverse.

Il Dipartimento, ferma restando l'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori e il loro diritto ad accedere direttamente ai fondi per la ricerca scientifica, secondo quanto previsto dalle leggi vigenti, esercita le seguenti attribuzioni:

a) promuove e coordina l'attività di ricerca e culturale;

b) organizza e coordina l'attività del personale tecnico-amministrativo eventualmente assegnato alla struttura;

c) gestisce i fondi di dotazione ed ogni altro provento acquisito a titolo oneroso o gratuito;

d) esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

Sono organi del Dipartimento:

1. il Direttore;

2. il Consiglio di Dipartimento.

Art. 20.

1. La nomina del Direttore di Dipartimento spetta al Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia. In via eccezionale, in caso di non disponibilità o di impedimento da parte di tutti i professori di prima fascia a tempo pieno, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia, limitatamente al periodo occorrente per la cessazione delle cause rilevate di indisponibilità o impedimento. Il Direttore dura in carica due anni e può essere confermato.

2. Il Direttore:

a) presiede il Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) propone gli orientamenti generali di ricerca;

c) sovrintende al funzionamento del dipartimento;

d) vigila sulla osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, per quanto attiene alle attività di ricerca svolte dal dipartimento;

e) è membro di diritto del Senato Accademico;

f) mantiene i rapporti con gli organi centrali e con le altre strutture dell'Ateneo.

3. Il Direttore, in relazione alle esigenze di funzionamento del dipartimento, può nominare tra i professori di ruolo di prima fascia, o di seconda fascia in caso di non disponibilità, un Vice Direttore con il compito di coadiuvarlo.

In caso di assenza o di impedimento del Direttore, svolge le funzioni di Direttore il docente con la maggiore anzianità nei ruoli, che presiede altresì la seduta per la designazione del Direttore.

Resta salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti nei casi di mancanza o di impedimento.

Art. 21.

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dal Direttore, che lo presiede; dai docenti afferenti; da rappresentanti degli studenti di dottorato di ricerca, ove tali corsi siano istituiti, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

2. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. In particolare:

a) delibera sulle domande di afferenza dei professori, degli studenti di dottorato, ove i corsi relativi siano istituiti, e dei collaboratori all'attività di ricerca;

b) formula proposte di posti di ruolo docente e ricercatore che vengono trasmessi alle Facoltà, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinché le Facoltà le coordinino con le esigenze didattiche e le rinviino per la decisione al Consiglio d'Amministrazione;

c) approva annualmente il piano delle ricerche e la relazione sui risultati dell'attività di ricerca;

d) cura il coordinamento didattico e l'organizzazione dei Corsi di Laurea, di Master Universitari, di formazione continua e quelli finalizzati al conseguimento del Dottorato di Ricerca;

e) approva convenzioni, contratti e atti negoziali secondo le condizioni e nel rispetto dei limiti stabiliti dal Consiglio d'Amministrazione;

f) detta criteri generali per l'impiego coordinato del personale e dei mezzi a disposizione del Dipartimento;

g) avanza richieste di spazi, di personale, di servizi e di risorse finanziarie al Senato Accademico ed al Consiglio d'Amministrazione, motivate sulla base dell'attività di ricerca svolta e programmata e dei servizi effettivamente offerti a supporto della didattica;

h) adotta a maggioranza un proprio regolamento e lo invia per l'approvazione al Consiglio d'Amministrazione.

Art. 22.

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni dei Consigli di Facoltà e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Rettore, e da un massimo di quindici componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari.

2. Il Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Università e per la nomina degli ordinari organi.

3. Il Comitato di cui al comma 1 cesserà dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.

Art. 23.

1. Il Direttore Generale dell'Università è assunto dal Consiglio d'Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 24.

1. L'Amministratore delegato è assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.

Art. 25.

1. Il Direttore Amministrativo è assunto dal Consiglio d'Amministrazione con contratto di durata non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il relativo trattamento economico.

Art. 26.

1. Qualora l'Università delle Scienze Umane debba per qualsiasi motivo cessare le sue attività, essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attività patrimoniale è devoluta dal Consiglio di Amministrazione al Consorzio delle Scienze Umane.

Art. 27.

1. Il Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 2003.

2. Il presente Statuto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

06A10341

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il commissario straordinario di Taranto con deliberazione n. 234 del 17 ottobre 2006, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 2006, il dott. Francesco Boccia, il dott. Mario Agostino Pazzaglia ed il dott. Giuseppe Caricati sono stati nominati ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, membri della commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

06A10555

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.12327-XV.J(3343) del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:

NIGHT CAT FIRE 80 (massa netta g 350);

NIGHT CAT FIRE 85 (massa netta g 530);

NIGHT CAT FIRE 100 (massa netta g 900);

NIGHT CAT FIRE 130 (massa netta g 1850);

NIGHT CAT FIRE 160 (massa netta g 3500);

NIGHT SUPER CAT FIRE 210 (massa netta g 5300);

NIGHT & DAY CAT FIRE 100 (massa netta g 690);

NIGHT & DAY CAT FIRE 125 (massa netta g 1500);

NIGHT & DAY CAT FIRE 130 (massa netta g 1600);

NIGHT & DAY CAT FIRE 150 (massa netta g 2450);

NIGHT & DAY CAT FIRE 160 (massa netta g 2600),

sono riconosciuti, su istanza della sig.ra Casilo Speranza, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Saviano (Napoli) - località Fusariello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e sono classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.3903-XV.J(3244) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «STUTATA C210 GIORNO PAOLELLI» (massa netta g 5700) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Mattei Lorenza, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Tagliacozzo (L'Aquila) - località La Rifolta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10994-XV.J(3691) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «BCGC 603 (d.f.: FS 2007)» (massa netta g 204) è riconosciuto, su istanza del sig. Lipori Giovanni, in nome e per conto della Fireworks Sud S.n.c. con sede in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9287-XV.J(4010) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «HUSH-007 (d.f.: HUSH-007 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 62,50) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9286-XV.J(4011) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «Y05-03 (d.f.: Y05-03 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 304,4) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichetta-

tura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.10948-XV.J(4038) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH4231-4 (d.f.: LH4231-4 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 324,40) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pesacara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.4646-XV.J(3944) del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:

BP-A013-3 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 489,60);

03BP-101 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 516,90);

BP-A013-4 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 504,20);

BP4508 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 540,20);

BP4507 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 510,20);

BP4504 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 501,20);

BP2196 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 481,70);

BP2069 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 493,20);

BP2198 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 507,70);

BP2132 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 205,00);

BP2077 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 495,70);

BP2034 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 505,70);

BP2064 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 493,20);

BP2049 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 504,20),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Mottola Angelo, in nome e per conto della Pirotecnica Teanese S.r.l. con sede in Teano (Caserta) - località Crocella - frazione Pugliano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti denominati:

BP4222 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 50,20);

BP4221 PIROTECNICA TEANESE SRL (massa netta g 50,20),

sono riconosciuti, su istanza del medesimo sig. Mottola Angelo, e classificati nella V categoria gruppo «C» dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.9289-XV.J(4008) del 31 ottobre 2006, il manufatto esplosivo denominato «LH7704 (d.f.: LH7704 PIROTECNICA ALLEVI DI DAZIANI C.)» (massa netta g 157,7) è riconosciuto, su istanza della sig.ra Daziani Carmine, titolare di fabbrica di fuochi artificiali in Città S. Angelo (Pescara) - contrada Ponticello, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio del predetto manufatto è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S.15693-XV.J(3672) del 31 ottobre 2006, i manufatti esplosivi denominati:

BCGC 606 (d.f.: FS 2016) (massa g 568);

BC 4 (d.f.: FS 1043) (massa netta g 223);

BCY 2 (d.f.: FS 942) (massa netta g 201);

BC 11 (d.f.: FS 1051) (massa netta g 812);

BC 9 (d.f.: FS 1050) (massa netta g 812);

BC 10 (d.f.: FS 1049) (massa netta g 812);

BC 7 (d.f.: FS 1042) (massa netta g 200);

BC 8 (d.f.: FS 1047) (massa netta g 798),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di deposito di esplosivi di IV e V categoria in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera *a)* del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti è soggetta agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica.

06A10399

Riconoscimento civile della personalità giuridica all'Associazione pubblica di fedeli «Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia», in Roma.

Con decreto in data 27 ottobre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'Associazione pubblica di fedeli «Confederazione delle Confraternite delle Diocesi d'Italia», con sede in Roma.

06A10392

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia «Corpus Domini», in Belpasso

Con decreto in data 27 ottobre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia «Corpus Domini», con sede in Belpasso (Catania).

06A10393

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Parrocchia della «Divina Misericordia», in Misterbianco

Con decreto in data 27 ottobre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia della «Divina Misericordia», con sede in Misterbianco (Catania).

06A10394

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Confraternita dei «Disciplinanti di S. Giovanni sotto il titolo del SS. Crocifisso e San Rocco», in Genova-Sestri Ponente.

Con decreto in data 27 ottobre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Confraternita dei «Disciplinanti di S. Giovanni sotto il titolo del SS. Crocifisso e San Rocco», con sede in Genova-Sestri Ponente.

06A10395

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Sebastiano, in Cuneo

Con decreto in data 31 ottobre 2006, viene estinta la Confraternita di S. Sebastiano, con sede in Cuneo.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Cuneo, con sede in Cuneo.

06A10396

Riconoscimento civile della personalità giuridica alla Facoltà teologica pugliese, in Bari

Con decreto in data 27 ottobre 2006, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Facoltà teologica pugliese, con sede in Bari.

06A10397

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina del commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi (SSEA), in Reggio Calabria.

Con decreto ministeriale del 23 ottobre 2006, l'avv. prof. Marcello Parrinello è stato nominato commissario straordinario della Stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi ai sensi dell'art. 7, comma 6 dello Statuto.

Il testo integrale del decreto ministeriale di nomina è consultabile sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.attivitaproduttive.gov.it.).

06A10373

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Genticol»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1205 del 2 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: GENTICOL rilasciata alla Società S.I.F.I. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - (Catania) - via Ercole Patti n. 36 - Cap. 95020, codice fiscale n. 00122890874 è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione: «0,3% unguento oftalmico» 1 tubo da 10 g (codice A.I.C. n. 023290048) viene autorizzata la confezione: «0,3 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g (codice A.I.C. n. 023290063).

Confezione: «0,3 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g - A.I.C. n. 023290063 (in base 10) 0Q6S6H (in base 32).

Forma farmaceutica: unguento oftalmico.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: Gentamicina solfato 0,5 g pari a Gentamicina 0,3 g;

eccipienti: Paraffina liquida 15 g; Lanolina anidra 15 g; Vaselina bianca quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: Infezioni esterne dell'occhio e degli annessi: congiuntiviti, cheratiti, cheratocongiuntiviti, ulcere corneali, blefariti, blefarocongiuntiviti, dacriocistiti. Profilassi pre e post-chirurgica.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 023290063 - «0,3 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 023290063 - «0,3 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal codice di A.I.C. n. 023290048, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10458

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Prenacid»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1206 del 2 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale PRENACID, rilasciata alla Società S.I.F.I. S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Lavinaio - ACI S. Antonio - (Catania) - via Ercole Patti n. 36 - Cap. 95020 - Codice fiscale n. 00122890874 è apportata la seguente modifica.

In sostituzione della confezione «0,25% unguento oftalmico» 1 tubo da 10 g (codice A.I.C. n. 023730043) viene autorizzata la confezione «0,25 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g (codice A.I.C. n. 023730056).

Confezione: «0,25 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g - A.I.C. n. 023730056 (in base 10) 0QN5W8 (in base 32).

Forma farmaceutica: Unguento oftalmico.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: S.I.F.I. S.p.a. stabilimento sito in ACI S. Antonio - Catania, via Ercole Patti n. 36 (tutte).

Composizione: 100 g di unguento contengono:

principio attivo: Desonide fosfato disodico 0,25 g;

eccipienti: Paraffina liquida 15 g; Lanolina anidra 15 g; Vaselina bianca quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: flogosi del segmento anteriore dell'occhio e dei suoi annessi: congiuntiviti allergiche, blefariti squamose, episcleriti, iriti, iridocicliti; Flogosi reattive post-operatorie e post-traumatiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 023730056 - «0,25 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 023730056 - «0,25 % unguento oftalmico» 1 tubo da 5 g - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10459

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepifar»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1207 del 2 novembre 2006

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: MEPIFAR, nelle forme e confezioni: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml; «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml; «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml e «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Farmarand S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Volterra n. 9, cap. 20146, codice fiscale n. 03770760969.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 036194013 (in base 10) 12JKQX (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 8 mg; Sodio idrossido (correttore PH); Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 036194025 (in base 10) 12JKR9 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 10 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 8 mg; Sodio idrossido (correttore PH); Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - A.I.C. n. 036194037 (in base 10) 12JKRP (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 7 mg; Sodio idrossido (correttore PH); Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - A.I.C. n. 036194049 (in base 10) 12JKS1 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: ISF S.p.a. stabilimento sito in Roma, via Tiburtina n. 1040 (tutte).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: Mepivacaina cloridrato 20 mg;

eccipienti: Sodio cloruro 7 mg; Sodio idrossido (correttore PH); Acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: Mepifar è indicata in tutti gli interventi che riguardano:

chirurgia generale (piccola chirurgia);

ostetricia e ginecologia;

urologia;

oculistica (blocco retro-bulbare, ecc.);

dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.);

otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.);

ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.);

medicina generale (caudalgie, nevralgie, ecc.);

medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 036194013 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036194025 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036194037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: A.I.C. n. 036194049 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml.

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 036194013 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

A.I.C. n. 036194025 - «10 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

A.I.C. n. 036194037 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 5 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

A.I.C. n. 036194049 - «20 mg/ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 10 ml - RNR: medicinali soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10460

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glimepiride Calao»

Estratto determinazione n. 328 del 9 novembre 2006

Medicinale: GLIMEPIRIDE CALAO.

Titolare A.I.C.: Calao S.r.l., via G. B. Grassi n. 15 - 20157 Milano.

Confezioni:

2 mg compresse 20 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037138017/M (in base 10), 13FCM1 (in base 32);

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037138029/M (in base 10), 13FCMF (in base 32);

2 mg compresse 50 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037138031/M (in base 10), 13FCMH (in base 32);

2 mg compresse 60 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037138043/M (in base 10), 13FCMV (in base 32);

2 mg compresse 90 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037138056/M (in base 10), 13FCN8 (in base 32);

2 mg compresse 120 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037138068/M (in base 10), 13FCNN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Composizione: 1 compressa contiene:

principio attivo: 2 mg di glimepiride;

eccipienti: lattosio monoidrato, carbossimetilamido sodico (Tipo A), magnesio stearato, cellulosa microcristallina, povidone K30, ossido di ferro giallo (E172) e indigotina (E132) lacca di alluminio.

Produzione controllo dei lotti:

Ali Raif Ilac Sanayi A.S. - Haseyad II. Kisim n. 228 Ikitelli - 34670 Istanbul (Turchia);

Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi n. 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).

Confezionamento:

Ali Raif Ilac Sanayi A.S. - Haseyad II. Kisim n. 228 Ikitelli - 34670 Istanbul (Turchia).

Lamp S. Prospero S.p.A., via della Pace n. 25/A - 41030 San Prospero (Modena).

Solo per i controlli microbiologici: Biolab S.p.A., via Bruno Buozzi n. 2 - 20090 Vimodrone (Milano).

Rilascio dei lotti: Edmond Pharma S.r.l., via dei Giovi n. 131 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).

Indicazioni terapeutiche: «Glimepiride Calao» è indicato per il diabete mellito di tipo II quando la dieta, l'esercizio fisico e la riduzione di peso corporeo da soli non sono sufficienti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

2 mg compresse 30 compresse in blister PVC/AL;

A.I.C. n. 037138029/M (in base 10), 13FCMF (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,34 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,17 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il Riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10342

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isigrip zonale Split»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1203 del 2 novembre 2006

Medicinale: ISIGRIP ZONALE SPLIT.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in località Ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli cap. 55020 - Barga - (Lucca) - Codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: nuovo produttore (sostituzione o aggiunta) se non disponibile un certificato d'idoneità della Farmacopea europea.

L'autorizzazione del medicinale: «Isigrip Zonale Split» è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di riempimento delle siringhe presso Aventis Pharma Le Trait - Boulevard Industriel, Z.I. - 76580 Le Trait Cedex - Francia.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028722142 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 028722167 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10456

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Influvirus F»

Estratto determinazione AIC/N/V n. 1204 del 2 novembre 2006

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283, relativo alla redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei medicinali;

Visti gli atti di Ufficio l'autorizzazione del medicinale INFLUVIRUS F è modificata come di seguito indicata.

È autorizzata la modifica relativa all'aggiunta del sito di riempimento delle siringhe presso Aventis Pharma Le Trait - Boulevard Industriel, Z.I. - 76580 Le Trait Cedex - Francia.

Relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027761093 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con ago;

A.I.C. n. 027761117 - «sospensione iniettabile per uso intramuscolare o sottocutaneo» 1 siringa preriempita da 0,5 ml con nuovo cappuccio copriago privo di lattice.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A10457

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, per il mese di ottobre 2006, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2005 e 2006 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995 = 100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2005	Ottobre	126,1	2,0	3,8
	Novembre	126,1	1,8	3,5
	Dicembre	126,3	1,9	3,7
	Media	*125,3*		
2000	Gennaio	126,6	2,2	3,8
	Febbraio	126,9	2,1	3,7
	Marzo	127,1	2,1	3,8
	Aprile	127,4	2,0	3,7
	Maggio	127,8	2,2	3,9
	Giugno	127,9	2,1	3,7
	Luglio	128,2	2,1	3,9
	Agosto	128,4	2,1	3,9
	Settembre	128,4	2,0	3,9
	Ottobre	128,2	1,7	3,7

06A10470

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 127/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2006).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2006, sono apportate le seguenti rettifiche:

alla pag. 9, all'art. 12, comma 3, al secondo periodo, lettera *c)*, dove è scritto: «*c)* la composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti *il* medicinale veterinario ...», leggasi: «*c)* la composizione qualitativa e quantitativa di tutti i componenti *del* medicinale veterinario ...»;

alla pag. 25, all'art. 70, comma 2, nell'ultimo periodo, dove è scritto: «... I titolari di autorizzazione *e* commercio all'ingrosso ...», leggasi: «... I titolari di autorizzazione *al* commercio all'ingrosso ...»;

alla pag. 26, all'art. 70, comma 7, dove è scritto: «7. L'autorizzazione *che* deve indicare almeno le generalità del titolare e *della persona* responsabile della vendita ...», leggasi: «7. L'autorizzazione deve indicare almeno le generalità del titolare e *del* responsabile della vendita ...»;

alla pag. 27, all'art. 74, comma 3, al terzo rigo, dove è scritto: «... l'organo *accertatone* propone ...», leggasi: «... l'organo *accertatore* propone ...»;

alla pag. 29, all'art. 80, comma 1, al sesto rigo, dove è scritto: «... apposito registro di carico e *carico* conforme a ...», leggasi: «... apposito registro di carico e *scarico* conforme a ...»;

alla pag. 41, all'art. 120, comma 1, alinea, dove è scritto: «1. Dalla di entrata in vigore del presente decreto ...», leggasi: «1. Dalla *data* di entrata in vigore del presente decreto ...»;

alla pag. 70, all'allegato III, punto 1., nello schema di «Modello di prescrizione medico-veterinaria», alla lettera *B)* (Parte da compilarsi a cura del titolare o conduttore dell'impianto), dove è scritto: «(Solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell'art. *34*):», leggasi: «(Solo nel caso di fornitura per scorta ai sensi dell'art. *76*):»; ed ancora, al punto 2., al secondo rigo, dove è scritto: «... scorte di medicinali di cui all'art. 80, *commi 1 e 4*.», leggasi: «... scorte di medicinali di cui all'art. 80, *comma 1*.».

06A10565

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, recante: «Attuazione della direttiva 2004/28/CE, recante codice comunitario dei medicinali veterinari.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 127/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2006).

Nel decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 121 del 26 maggio 2006, alla pag. 30, seconda colonna, all'art. 84, comma 7, al sesto rigo, dove è scritto: «... dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in copia ...», leggasi: «... dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile in *triplice* copia ...».

06A10566

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-272) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 180,00)*		€ **380,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 90,00)*		€ **215,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.